CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE A TEMPO PARZIALE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:

a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig. Enzo Manco, in forza dei poteri conferitegli dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazioni nn° 3/2001 e 13/2003;

b) la Sig.ra Petani Stefania, nata a Taranto il 23/10/1972 e ivi residente alla Via G. Giovine, n° 70 (c.f. PTN SFN 72R63 L049H);

P R E M E S S O

- che, giusta affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale, anche per l'anno scolastico 2005/2006 questa Società gestirà il servizio scuolabus presso alcun scuole dislocate sul territorio della Circoscrizione Solito – Corvisea, pur se in misura ridotta del 30% rispetto agli altri anni;
- che, in parte delle scuole interessate dal servizio, il nuovo anno scolastico è già iniziato,
- che, pertanto, onde avviare da subito il servizio di collegamento, occorre assumere immediatamente almeno una unità lavorativa con mansioni di accompagnatrici e di sorveglianza degli alunni che fruiranno del servizio stesso in quanto, al momento, le mansioni di autista del mezzo saranno svolte dal nostro personale in possesso del profilo di operatore d'esercizio;
- che, nel caso di specie, per garantire il funzionamento e l'espletamento del predetto servizio, avente durata per l'intero anno scolastico, si ravvisa la sussistenza delle ragioni di carattere "organizzativo, tecnico ed produttivo" di cui all'art. 1 del D.Leg.vo n° 368/2001;

tanto premesso, visto altresì l'art. 2, lett. A) e b) dell' A.N. 18/11/2004

SI STIPULA

il presente contratto di lavoro a termine a tempo parziale, disciplinato dalle disposizioni del D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dal vigente CCNL settore Autoferrontranvieri, secondo i termini di seguito indicati:

1) Il presente contratto di lavoro, motivato dalla necessità di far fronte alla gestione del "servizio trasporti alunni" per l'anno scolastico 2005/2006, decorre dalla data odierna (26 settembre 2005) e cesserà il 12 giugno 2006. Alla predetta data il rapporto di lavoro dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso e/o di ulteriore comunicazione;
2) in applicazione della classificazione del personale contenuta nell'A.N. 27/11/2000, e relativi allegati, l'assunzione viene disposta con l'attribuzione del profilo professionale di "operatore

generico", parametro 116, in servizio di prova ex R.D. n° 148/1931 della durata di 5 (cinque) settimane di servizio effettivo;

3) l'assunzione è sottoposta alla condizione risolutiva espressa del successivo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dell'Allegato All. A) al R.D. sopra citato, qualora gli stessi siano stati resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000. L'assunzione è sottoposta, altresì, all'accertamento dell'idoneità della Si.gra Petani allo svolgimento delle mansioni richieste, accertamento da effettuarsi presso l'ASL TA/1- Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità (U.O. di Taranto). In caso di esito negativo degli accertamenti di cui sopra, il rapporto di lavoro si risolverà di diritto;

4) eventuali dimissioni volontarie della Sig.ra Petani, prima del termine di scadenza fissato, potranno avere effetto solo dopo 30 giorni dalla data di comunicazione scritta all'Azienda. Nel caso di mancato rispetto del termine sarà applicata una penale pari al compenso corrispondente ai giorni di mancato preavviso;

5) i compiti attribuiti alla Sig.ra Petani, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio, sono quelli di "accompagnare e vigilare sugli scolari che usufruiscono del servizio scuolabus". In particolare gli scolari dovranno essere accompagnati fin alla soglia di ingresso dell'edificio scolastico e dovranno essere prelevati, al rientro, allo stesso punto, in quanto la predetta attività di accompagnamento è vietata all'interno degli istituti scolastici, ove tale attività è riservata esclusivamente al personale competente;

6) l'orario di lavoro è fissato in 24 ore settimanali, articolato su 6 giorni dal lunedì al sabato, con una prestazione giornaliera di 4 ore. Più precisamente il turno lavorativo giornaliero si svolgerà secondo le seguenti modalità:
   a) prima fase del turno: dalle ore 7,00 fino alle ore 9,00;
   b) seconda fase del turno: dalle ore 12,00 alle ore 14,00;
   Conseguentemente, per la durata contrattuale, la prestazione mensile sarà pari a 104 ore, mentre la prestazione annuale sarà, per l'anno 2005, pari complessivamente pari a 336 ore e, per l'anno 2006 (fino al 12 giugno 2006) pari complessivamente a 568 ore;

7) in presenza di esigenze di servizio l'AMAT si riserva di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa concordata, dandone adeguato preavviso nel termine di 7 giorni alla Sig.ra Petani, che dichiara espressamente di essere disponibile e di accettare la predetta clausola contrattuale. Per tutto il periodo interessato dalla variazione oraria sarà attribuito un compenso pari ad una maggiorazione in misura del 5% calcolata sulla base della quota oraria di retribuzione di cui all'art. 11 del CCNL 12/03/1980. Tale compenso sarà considerato

già comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TFR;

7 il trattamento economico spettante è quello riveniente dal CCNL di categoria ed in particolare la retribuzione mensile dovuta, da corrispondersi per le mensilità di durata del contratto, oltre che per i ratei delle mensilità aggiuntive (13ª e 14ª), è costituita dalle seguenti voci, così riproporzionate in relazione alle 24 ore concordate:

- retribuzione tabellare	Euro 345,00
- indennità di mensa	Euro 10,17
- indennità di contingenza + E.D.R.	Euro 324,65
- T.D.R.	Euro 21,06
- C.A.U.	Euro 29,47

8) la lavoratrice maturerà, altresì, le giornate di ferie, oltre le festività soppresse, così come indicate dalle disposizioni vigenti e dalla normativa specifica di settore, riproporzionate in relazione al ridotto orario di lavoro;

10) in servizio la dipendente si impegna, oltre che ad usare la massima precisione e diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati, anche a tenere un comportamento corretto e dignitoso nei confronti dell'utenza;

11) il presente rapporto di lavoro a tempo parziale è compatibile con l'esercizio di altre attività lavorative extra-aziendali, ad eccezione di quelle che si pongano in termini di concorrenza nei confronti dell'Azienda e che possano determinare violazioni di normative vigenti. A tal fine la Sig.ra Petani espressamente dichiara che eventuali altre attività lavorative da Lei svolte sono articolate in modo da non essere in contrasto con le esigenze di sicurezza, data la delicatezza del servizio svolto, ed in violazione della normativa in materia di orario di lavoro;

12) il presente contratto si intenderà risolto di diritto nell'ipotesi in cui il Comune di Taranto revochi, per qualsiasi motivo, l'affidamento del servizio scuolabus;

13) l'AMAT S.p.A. ha facoltà, altresì, di recedere dal presente contratto, ai sensi di legge, prima della scadenza prevista, per giusta causa o per giustificato motivo.

14) il presente rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Leg.vo n° 368/2001, dal D.L.vo. n° 61/2000 e successive modiche ed integrazioni, nonché dall'A.N. 27/11/2000, dall'A.N. 18/11/2004 e dal R.D. n° 148/1931, quest'ultimo solo in quanto esplicitamente previsto, ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT, in quanto applicabili alla predetta fattispecie contrattuale;

15) il nominativo della Sig.ra Petani è stato registrato nel libro matricola aziendale al n° 1638.

Taranto, li 26/09/2005

La Sig.ra Petani Stefania

Il Presidente

(Enzo Manco)

1638

2014

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 5727
del 05 MAR. 2014

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐
		☐

Sent. n. 1277
R.G. n. 5281/11
Cron. n. 5436/14

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

In persona del giudice, dr. Giovanni De Palma, all'udienza del 12 febbraio 2014, udita la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta in R.G. con il numero sopra indicato

TRA

Petani Stefania, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Del Vecchio, ricorrente;

E

Amat s.p.a., in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Barberio, resistente;

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 17.6.2011, la ricorrente di cui in epigrafe, assumendo di aver lavorato dal 12.7.2003 alle dipendenze della società convenuta in qualità di assistente ai passeggeri a bordo della motonave Clodia, ciò sulla base di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, sostenendo la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi e deducendo la illegittimità dei termini apposti a ciascuno di detti contratti, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere da detto 12.7.2003, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e corresponsione delle retribuzioni maturate e non percepite, nonché di dichiarare la nullità dei termini illegittimamente apposti ai contratti in questione con conseguente conversione del rapporto e riconoscimento dell'indennità ex art. 32 L.n. 183/10.

La società convenuta si è costituita, eccependo la decadenza ex art. 32 l.n. 183/10 e l'avvenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, nonché deducendo l'infondatezza della domanda.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza le parti hanno dato luogo alla discussione, al cui esito la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c.

Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 32, 1° e 3° co., l. 183/10, formulata dalla parte resistente sul rilievo che il comma 1 bis introdotto dalla l. 26.3.2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29.12.2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), secondo cui in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011 avrebbe prorogato detto termine soltanto per i licenziamenti e non anche per le altre ipotesi previste dall'art. 32, tra cui i contratti a termine, ivi compresi quelli cessati e non impugnati entro il 23 gennaio 2011, e cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l. 183/10.

Perchè, infatti, la disposizione in parola possa essere letta in modo conforme alla Costituzione, laddove ha introdotto una decadenza in passato non prevista rispetto all'azione di nullità del termine per sua natura imprescrittibile, essa non può che essere estesa a tutti i casi di applicazione dell'art. 32, sulla base di un rinvio mobile, che rende operativa la proroga prevista testualmente per il comma 1 anche per le ipotesi del comma 4

Tanto premesso, parte resistente ha eccepito la risoluzione del contratto per mutuo consenso, riconducendo l'effetto estintivo del rapporto al lungo lasso temporale fra la scadenza del termine e la proposizione dell'azione giudiziaria volta a farne valere la nullità e la mancanza di contestazioni al momento dell'apposizione del temine al singolo rapporto di lavoro.

Sul punto va ribadito, in conformità all'insegnamento di questa Suprema Corte, che *"nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitiamente fine ad ogni rapporto lavorativo;* (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

In particolare, si è ritenuto che "*l'apparente acquiescenza alla cessazione del rapporto di lavoro oppure il lungo lasso o intervallo di tempo trascorso prima della proposizione della relativa domanda di giustizia rilevano quale mutuo consenso a condizione che sia provata dal datore di lavoro quella precipua volontà risolutiva idonea a trascendere anche l'imprescrittibilità dell'azione di nullità negoziale (nella specie, relativa alla richiesta di un lavoratore diretta ad ottenere una declaratoria di illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato apposta dal datore, Poste Italiane, la Corte ha chiarito come la mera inerzia del lavoratore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l'accettazione delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto ed ancora la ricerca da parte del medesimo lavoratore di una nuova occupazione per far fronte al proprio sostentamento, non potessero rilevare come fatti storici su cui fondare la sussistenza della predetta volontà risolutiva del rapporto)*" (Cass.Sez. Lav. n. 5240/12).

Tale principio va, dunque, riaffermato considerato anche che "*grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro*" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070) Con il corollario che, nelle situazioni non decifrabili con sicurezza, come quella in esame, deve privilegiarsi la posizione del soggetto che intende far valere il diritto, piuttosto che la tesi di chi neghi la perdurante attualità dello stesso. Da ciò dunque discende che la parte resistente non ha comunque indicato fatti idonei a riscontrare la tesi della irreversibile rinuncia al diritto azionato in questa sede, sicché la relativa doglianza va disattesa.

Ciò posto assorbente rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, assumono le eccezioni formulate dalla parte resistente in relazione al divieto di assunzione a tempo indeterminato, mediante conversione di contratti a termine, da parte di azienda municipalizzata (come nel caso di AMAT s.p.a., società partecipata e controllata dal Comune di Taranto).

Per quanto concerne l'individuazione dei principî di diritto inerenti alla succitata questione, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento ermeneutico fatto proprio dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale con sentenza n. 659/13.

Secondo la esaustiva e condivisibile ricostruzione operata dalla precitata sentenza (la cui motivazione, peraltro, deve intendersi in questa sede integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc., essendo il presente giudizio soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69: cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367) l'assimilazione delle aziende municipalizzate alle pubbliche amministrazioni:

"*è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui, ... le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

A proposito di questa disposizione, autorevole dottrina ha rilevato che "le nuove regole siano state imposte come reazione a pratiche non trasparenti, non pubbliche, non imparziali ... sia nelle assunzioni che nei conferimenti degli incarichi: insomma, per opporsi ad abusi che presumibilmente avevano creato anche esuberi di personale".

Successivamente è stato introdotto il comma 2 bis dell'art. 18 cit., che ha ulteriormente precisato la portata dei vincoli in parola: le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione

a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La tesi prevalente esclude la natura speciale di tali disposizioni, sostenendo che l'espressa estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica non innova l'ordinamento rispetto a un precedente vuoto normativo in materia di società pubbliche, ma si limita a ribadire la giusta modalità attuativa del principio costituzionale dell'art. 97 Cost. del buon andamento e dell'accesso concorsuale ai pubblici uffici, già applicabile a ogni schema organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione.

"In altri termini, il legislatore è intervenuto a ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione".

Che questa sia la lettura da preferire, deriva anche dall'esistenza, prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. 112/08 nella sua prima stesura, di pronunce di legittimità ugualmente orientate, basate su norme pure preesistenti e riferite alle aziende di comuni, province e consorzi.

Cass. 2.5.2003, n. 6699, riguardante l'ATAF di Foggia: L'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, d.l. n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte di detti enti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126, cod. civ., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3, Cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datori di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura

generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale: inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'art. 23, legge n. 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse nè la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, nè l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma terzo, Cost., ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

E' sovrapponibile Cass. 18.6.2010, n. 14773, riguardante il Consorzio Comunale Bacino di Napoli, resa nella vigenza del d.l. 112/08 ma con riferimento a una vicenda anch'essa ex art. 5, 15° e 17° co., d.l. 702/78, convertito in l. 3/79".

Si deve negare, quindi, la possibilità del vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati in questa controversia, nella prospettiva, che è l'obiettivo dell'iniziativa processuale attorea, della stabilizzazione nel posto di lavoro alle dipendenze dell'AMAT, allo stesso modo che questo esito della lite viene escluso dalla giurisprudenza dominante nei casi di occupazioni temporanee presso gli enti pubblici.

Lo sbocco risarcitorio (nel caso, anche quale riconoscimento dell'indennità ex art. 32 L.n. 183/10), *.... costituisce un effetto ulteriore della dichiarazione della nullità nonchè della conversione del contratto, che non è consentita, per cui* (stante, altresì, nel caso la mancata allegazione di uno specifico danno) *rimane precluso di riflesso.*

Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda è dunque da disattendere.

La particolarità della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Petani Stefania, con ricorso depositato il 17.6.2011, nei confronti di AMAT s.p.a., così provvede: rigetta la domanda attorea; spese compensate.

Taranto, il 12 febbraio 2014

il giudice
dott. Giovanni De Palma

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
Avv. Alessandro Longone

Taranto, li 14 febbraio 2014

AMAT SPA

Via fax al n. 099.7794247

Oggetto: **AMAT SPA / DE QUARTO Daniela**
Tribunale di ~~Taranto (dott. De Palma)~~ – RG 5275/2011
Sentenza 12.02.2014

AMAT SPA / PETANI Stefania
Tribunale di ~~Taranto (dott. De Palma)~~ – RG 5281/2011
Sentenza 12.02.2014

Si comunica che con n. 2 sentenze rese in data 12.02.2014 il Tribunale di Taranto ha rigettato le domande proposte dalle ricorrenti.

Le spese di lite sono state compensate.

Riservo di trasmettere successivamente copia dei provvedimenti.

Con i migliori saluti

avv. Marco Barberio

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 1690
del 14 FEB. 2014

AD	Amm.re Delegato	☑
DG	Direttore Generale	☑
DA	Direttore Amministrativo	☑
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☑
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

AVVERTENZE PRIVACY

Le informazioni trasmesse nel messaggio e nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario; soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire e copiare il messaggio e gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di dame immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

74121 TARANTO – C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875
00179 ROMA – Via C. Baronio n.54/A
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]
Inviato: venerdì 16 dicembre 2011 20.49
A: menenti
Oggetto: Re: Controversie Paradiso Vincenzo, De Quarto Daniela e Petani Stefania c/ AMAT (tutti assistiti dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio)

Gent.ma dott.ssa,
E' possibile ottenere copia degli atti (deliberazioni, contratti di servizio e qualunque altro strumento) attraverso cui il Comune di Taranto ha concesso all'Amat, di volta in volta, l'affidamento temporaneo del servizio scuolabus?
Le assunzioni a termine delle sig.e De Quarto e Petani sono state precedute da procedure di selezione pubblica? In caso negativo, in base a quali criteri risulta effettuata la loro scelta?
Grazie per quanto vorrà fare.
Buon week end
Roberto Barberio

Il giorno 14 dicembre 2011 11:56, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

> Gent.mo Avvocato Barberio,
> nel pomeriggio invierò in un plico presso il suo studio la documentazione che mi ha chiesto relativamemnte alle controversie emarginate in oggetto (copie contratti di lavoro ed altro che, visionando le cartelle, ho pensato possa esserLe utile).
> Per comodità per ogni ricorrente ho fatto predisporre anche uno schema riassuntivo dei diversi periodi lavorativi intervenuti.
> Se ha bisogno di altro può chiamarmi.
> Cordiali saluti
> Menenti

Prot. N. 23670
Del 19 DIC. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAS	AFFARI GEN.LI P.A./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

1639

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]
Inviato: venerdì 16 dicembre 2011 20.49
A: menenti
Oggetto: Re: Controversie Paradiso Vincenzo, De Quarto Daniela e Petani Stefania c/ AMAT (tutti assistiti dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio)

Gent.ma dott.ssa,
E' possibile ottenere copia degli atti (deliberazioni, contratti di servizio e qualunque altro strumento) attraverso cui il Comune di Taranto ha concesso all'Amat, di volta in volta, l'affidamento temporaneo del servizio scuolabus?
Le assunzioni a termine delle sig.e De Quarto e Petani sono state precedute da procedure di selezione pubblica? In caso negativo, in base a quali criteri risulta effettuata la loro scelta?
Grazie per quanto vorrà fare.
Buon week end
Roberto Barberio

Il giorno 14 dicembre 2011 11:56, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gent.mo Avvocato Barberio,
nel pomeriggio invierò in un plico presso il suo studio la documentazione che mi ha chiesto relativamemnte alle controversie emarginate in oggetto (copie contratti di lavoro ed altro che, visionando le cartelle, ho pensato possa esserLe utile).
Per comodità per ogni ricorrente ho fatto predisporre anche uno schema riassuntivo dei diversi periodi lavorativi intervenuti.
Se ha bisogno di altro può chiamarmi.
Cordiali saluti
Menenti

Prot. N. 23670
Del 19 DIC. 2011
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
GE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
AA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒
MT TECNICO ☐
MPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
MRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STO STAFF QUALITA' ☐
☐

CONTRATTI A TERMINE - PETANI				
N°	DAL	AL		TIPOLOGIA
1	03/02/2003	30/06/2003	148	**SCUOLA - BUS**
2	11/07/2003	15/09/2003	67	**CO.CO.CO**
3	03/11/2003	30/06/2004	241	**SCUOLA - BUS**
4	21/07/2004	31/08/2004	42	**AUSILIARIO - IDROVIE**
5	15/09/2004	10/06/2005	269	**SCUOLA - BUS**
6	26/09/2005	12/06/2006	260	**SCUOLA - BUS**

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: marco barberio [marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 16.54
A: menenti
Oggetto: Re: RICHIESTA DOCUMENTI

Richiediamo copia dei contratti a termine, nonché eventuali ulteriori documenti (atti di transazione ecc.) di cui non siamo a conoscenza.
Grazie
Marco

Il giorno 02 dicembre 2011 15:35, Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it> ha scritto:

Gent. Avvocato,
le chiedo di indicarmi per ciascun ricorrente, ai fini della costituzione in giudizio, la documentazione che le occorre.
Saluti
Menenti

-----Messaggio originale-----
Da: marco barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 9.42
A: menenti
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);
DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);
PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

Prot. N 22801
Del 05 DIC. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: marco barberio [marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 9.42
A: menenti
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);
DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);
PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

Prot. N 22750
Del 02 DIC. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GENERALI PATRIMONIO	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

02/12/2011

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti [menenti@amat.ta.it]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 15.35
A: marco barberio
Oggetto: R: RICHIESTA DOCUMENTI

Gent. Avvocato,
le chiedo di indicarmi per ciascun ricorrente, ai fini della costituzione in giudizio, la documentazione che le occorre.
Saluti
Menenti

-----Messaggio originale-----
Da: marco barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 dicembre 2011 9.42
A: menenti
Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI

gent.ma dott.ssa,

ai fini della predisposizione delle memorie di costituzione nei giudizi proposti da:

PARADISO Vincenzo (dott.ssa Leone - ud. 12.01.12);
DE QUARTO Daniela (Pazienza 18.01.12);
PETANI Stefania (Pazienza 18.01.12);

si richiede la documentazione riguardante la posizione specifica dei ricorrenti.

Cordiali saluti

Marco Barberio

1538

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Via Polibio 75
Tel. (099) 7387552 – Fax (099) 7329987
74100 Taranto

5281/11

10. 1022/c

Depositato in Cancelleria
Il 17 GIU. 2011

COPIA

163

TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO EX ART.414 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Del Vecchio, procuratore e difensore di

PETANI STEFANIA (CF:PTNSFN72R63L049H)

nata a Taranto il 23/10/1972 ed ivi residente alla via Giovan Giovine n. 70, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto alla Via Polibio n. 75, giusta mandato a margine del presente atto, espone quanto segue:

1) La ricorrente ha lavorato presso l'Amat S.p.A., con sede legale in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, a seguito di "incarico di collaborazione a progetto" dal 12/07/2003 al 15/09/2003, in qualità di "assistente ai passeggeri" a bordo della motonave "Clodia".
2) Dopo pochi mesi dalla conclusione del rapporto di collaborazione di cui sopra, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Amat S.p.A., dal 2003 al 2006, in virtù di una successione di contratti a termine; la ricorrente veniva assunta

Avv. Massimiliano Del Vecchio
Nella qualità spiegata in atti vi Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresi eventuali reclami e procedimenti cautelari, nella fase precettale, nei procedimenti di esecuzione forzata, nel giudizio di appello e di opposizione, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, quietanzare, proporre ricon-venzionali, rinunciare ed accet-tare rinunzie, rendere libero interrogatorio ex art. 183 c.p.c., chiamare terzi in causa o nominare Avvocati con gli stessi poteri.
Reso edotto e, chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs. 196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13/23 del D.Lgs. 196/03 all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto, altresì, assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici nello studio legale degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato conferito.
Eleggo domicilio nel Vs. studio in Taranto alla via Polibio n. 75

È AUTENTICA

1248

N°con cronologico
importo atto €
- 5 LUG. 2011
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

contratti part-time ed inquadrata come "operatore generico" di cui al CCNL di settore, con mansioni di accompagnamento e vigilanza degli scolari durante il servizio scuolabus.

Tra le parti si sono succeduti i seguenti contratti a termine:

- dal 03/02/2003 al 30/06/2003;
- dal 03/11/2003 al 30/06/2004;
- dal 21/07/2004 al 31/08/2004;
- dal 15/09/2004 al 10/06/2005;
- dal 26/09/2005 al 12/06/2006;

Per dovere di precisione, occorre segnalare che il contratto stipulato dal 21/07/2004 al 31/08/2004, non riguardava il servizio trasporto alunni bensì attività inerenti il servizio trasporto passeggeri sulla motonave "Adria"; la ricorrente, assunta a tempo pieno, veniva inquadrata come "ausiliario" del relativo CCNL, con il compito di presenziare a terra nei punti di imbarco e di sbarco dei passeggeri, svolgendo "*attività inerenti al servizio viaggiatori ed effettuando il controllo e verifica dei titoli di viaggio*".

Il contratto di collaborazione sopra citato nonché tutti i termini apposti ai contratti stipulati tra le parti devono ritenersi illegittimi e affetti da nullità, con conseguente e naturale instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 12/07/2003, data di decorrenza del contratto di (pretesa) collaborazione a progetto.

SULLA NULLITA' ASSOLUTA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO: ILLICEITA' DELLA CAUSA E DIVERGENZA TRA NOMEN IURIS E CONCRETO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

In data 12/07/2003 la sig.ra Petani stipulava con l'Amat S.p.A. un contratto di "collaborazione a progetto" avente ad oggetto attività di assistenza ai passeggeri a bordo della motonave "Clodia". La società convenuta conferiva alla ricorrente il suddetto incarico in ragione di un progetto (deliberato il 25/06/2003) di trasporto pubblico locale mediante idrovie, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 09 luglio e il 30 settembre 2003.

Orbene, occorre premettere come il contratto *de quo* non sia assoggettabile alla disciplina dettata dal D. Lgs. 276/2003 in materia di lavoro a progetto, essendo il suddetto decreto entrato in vigore successivamente al 15/09/2003, data di cessazione del preteso rapporto di collaborazione. Il contratto in oggetto pertanto, deve ritenersi assoggettato al precedente regime delle collaborazioni coordinate e continuative, le quali, prive di una regolamentazione organica, ricevevano (e ricevono) formale riconoscimento sul piano definitorio per il tramite di una norma processuale, l' art. 409 n. 3 c.p.c., il quale fa riferimento a "*rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato*".

Alla luce dei principi regolanti la materia delle collaborazioni coordinate e continuative, il contratto stipulato tra le parti deve ritenersi illegittimo su un duplice fronte:

- Innanzitutto, sul piano della **assenza di collegamento tra il progetto deliberato dal datore di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente**; benché non si intenda invocare i

requisiti in materia di progetto richiesti dal D. Lgs. 276/2003, (come già detto non applicabile), occorre in ogni caso indagare sul ruolo causale ricoperto dal progetto nel rapporto lavorativo in questione; il progetto, quale elemento causale del contratto, costituisce esclusivamente l'ambito entro il quale le attività della ricorrente sono state espletate, ma non vanno a qualificare le suddette attività nella direzione di un qualche risultato; nessuno specifico progetto o incarico o fase di lavoro sono stati affidati alla ricorrente, la quale ha semplicemente svolto mansioni proprie di un lavoratore subordinato, mettendo a disposizione dell'azienda la propria disponibilità e le proprie energie lavorative all'interno di un contesto definibile, peraltro, più che un progetto aziendale, una mera esigenza transitoria attinente alle attività esercitate dall'azienda. L'esigenza aziendale che è sottesa all'impiego dello strumento delle collaborazioni, implica che il collaboratore debba contribuire alla attuazione dell'obiettivo prefissato dall'azienda assolvendo alla propria

prestazione lavorativa **in funzione** (della realizzazione) **di un risultato determinato**, non potendosi ridurre nella semplice messa a disposizione *tout court* di energie lavorative in favore del committente; in tal senso si richiama la sentenza del Tribunale di Torino 10/05/2006, (in Guida al Lav. 2006 con nota di Bausardo) la quale, pur attenendo ad un contratto a progetto, è certamente invocabile anche per i rapporti soggetti al precedente regime: "*la prestazione dedotta in un contratto a progetto priva di qualsivoglia riferimento ad un risultato, finisce per tradursi in una mera messa a disposizione di energie lavorative con onere di diligenza, caratteristiche che ne determinano la natura subordinata*". Tale elemento finalistico funge necessariamente da *discrimen* tra il lavoro subordinato da un lato ed i rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato dall'altro: e, invero, i rapporti di collaborazione, benché connotati da alcuni elementi propri del lavoro subordinato (la continuità e la personalità della prestazione) appartengono al *genus* del lavoro autonomo, con la consequenziale applicazione della relativa qualificazione

della obbligazione come obbligazione di risultato, seppure "attenuata".

Orbene, nel contratto stipulato tra le parti, definito formalmente come "incarico di collaborazione a progetto", si legge che l'attività della sig.ra Petani "*dovrà essere svolta in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'Amat ed essere indirizzata alla migliore riuscita del progetto*"; quest'ultimo, dunque, dovrebbe assolvere alla funzione di predeterminare il perimetro dell'obbligazione del lavoratore-collaboratore, qualificando causalmente la prestazione medesima nella direzione di un risultato, cosa questa assolutamente assente rispetto alle mansioni svolte dalla ricorrente.

Sotto questo profilo, il contratto *de quo* deve ritenersi illegittimo per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. in quanto ha certamente costituito strumento per eludere l'applicazione della disciplina imperativa in materia di lavoro subordinato.

- In secondo luogo, la illegittimità del contratto in questione ex art. 1344 c.c. discende anche dal concreto atteggiarsi del

Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, benché tali indici sussidiari non possano *tout court* surrogare la subordinazione o comunque assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, "**possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte in cui non sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto** " (Cass. 04.03.2009 n. 5217). La sussistenza di indici sussidiari, attraverso un necessario processo di contestualizzazione, può rappresentare lo strumento (a volte l'unico strumento) per ricavare in via presuntiva la esistenza dell'indice essenziale o primario della subordinazione, costituito dall'assoggettamento del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro.

Nel caso di specie la ricorrente svolgeva mansioni di assistenza ai passeggeri le quali potrebbero assimilarsi a quelle proprie di una hostess: tali mansioni consistevano quindi nel fornire indicazioni e informazioni agli stessi, e, più in generale, nel "presenziare" a bordo della nave. E' evidente che, rispetto a questa tipologia di

desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro" (**Cass. 21.01.2009 n. 1536** in GuLav, 2009, 11); *"l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere accertata anche in mancanza di assoggettamento a disposizioni emesse di volta in volta dal datore di lavoro in relazione a mutevoli esigenze organizzative, quando il lavoratore venga adibito a mansioni estremamente elementari e ripetitive. Ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini testé precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi. Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere - a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per così dire, rigide - il potere direttivo del datore di lavoro potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente*

mansioni, il potere direttivo datoriale in senso stretto difficilmente può manifestarsi o, in ogni caso, risultare di immediata percezione; è infatti noto come il requisito dell'assoggettamento che caratterizza il lavoro subordinato, debba essere adattato ai vari tipi di attività, sulla base della considerazione che alcuni rapporti presentano per loro natura, una subordinazione attenuata; è il caso delle prestazioni particolarmente semplici, elementari e/o ripetitive: "*Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, qualora il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore,*

presupposta" (**Cass. Sez. Lav. 5 agosto 2010 n. 18271**).

Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti gli indici sussidiari citati, alcuni dei quali emergono in modo palese dallo stesso contratto stipulato tra le parti;

a) ORARIO DI LAVORO: Innanzitutto si è in presenza di una distribuzione temporale della prestazione rigidamente predeterminata non solo in relazione ai giorni e al numero complessivo di ore settimanali, ma anche in relazione agli orari ed ai turni giornalieri, definiti unilateralmente dall'Amat; recita il contratto: *"l'attività sarà svolta per sei giorni settimanali, per complessive 24 ore settimanali, negli orari e turni che saranno definiti dall'Amat e tempestivamente comunicati"*. Ma vi è di più: la ricorrente è stata assoggettata all'obbligo di comunicare al datore di lavoro le eventuali assenze con almeno 24 ore di anticipo, salvo ipotesi eccezionali e motivate soggette ad approvazione da parte dell'Amat (cfr clausola n. 4). Già in questi due elementi si concentra

una presunzione di subordinazione molto forte, laddove la ricorrente è stata soggetta alla rigida osservanza di turni di lavoro con forte limitazione di quel margine di autonomia, che, seppur "attenuato", deve connotare anche il lavoro "parasubordinato"; in tal senso si richiama la sentenza del Tribunale di Torino del 05/04/2005, la quale, benché si sia pronunciata nel vigore del D. Lgs. 276/2003 sui contratti a progetto,sancisce tuttavia dei principi che possono considerarsi di carattere generale e, dunque, applicabili anche alle vecchie collaborazioni coordinate e continuative; afferma il Tribunale che anche ammettendo che la prestazione possa essere di mezzi, essa non può comunque consistere in una mera messa a disposizione di energie lavorative, circostanza che conduce a ritenere illegittimi vincoli sull'orario di lavoro; inoltre, in virtù del rapporto di "mero coordinamento" (e non di sottoposizione direttiva) che deve sussistere tra il collaboratore e il committente, ne discende che tale coordinamento non possa essere inteso come organizzazione su turni con conseguente monitoraggio dell'attività, sicché la stessa

organizzazione del lavoro a turni appare incompatibile con i rapporti *de quibus*, "perché il sistema a turni è efficiente se ed in quanto vincolante".

b) NATURA DEL COMPENSO: La ricorrente ha percepito un compenso complessivo di euro 1.750,00 ma erogato, di fatto, con cadenza mensile; ma vi è di più: il compenso pattuito costituiva, in realtà, una vera e propria retribuzione oraria, considerato che, secondo la clausola n. 12 del contratto, "*in caso di mancato raggiungimento dell'orario pattuito per cause imputabili alla sig.ra Petani, il compenso mensile sarà proporzionalmente decurtato dell'importo corrispondente alle ore non lavorate*"; orbene, la parametrazione del compenso di un collaboratore alle ore lavorate non appare concepibile; la *ratio* dei rapporti di collaborazione, e più in generale della c.d. parasubordinazione, è quella di garantire al prestatore un compenso che sia "sganciato" dal tempo impiegato per eseguire l'incarico affidatogli, e che sia tutt'al più parametrato alla qualità del lavoro svolto;

c) Altro elemento che assume forte valore presuntivo nella direzione di un rapporto di

attinenti alla vendita e al controllo dei titoli di viaggio, come incontrovertibilmente dimostrato dalle ricevute, tanto a firma della ricorrente tanto a firma del dirigente aziendale Rag. Di Corrado, di presa in carico nonché di consegna dei biglietti. E' legittimo chiedersi quale sia il fattore discretivo che possa giustificare il ricorso a due forme contrattuali talmente diverse nei presupposti e nelle modalità operative, considerato che sussiste, di fatto, tra le due ipotesi, una totale identità e corrispondenza tanto nell'oggetto che nella causa.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva quale naturale conseguenza che il rapporto di pretesa collaborazione instauratosi tra le parti debba essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 12/07/2003 con conseguente applicazione del relativo regime giuridico. Tale conclusione non va intesa nel senso di una operazione di "conversione" del rapporto con connotazioni che possano evocare una qualche natura "sanzionatoria", in quanto la suddetta qualificazione non può che derivare dalla corretta applicazione dei principi generali in materia di rapporto di lavoro, e, precipuamente,

dal ruolo di "paradigma" assegnato al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla disciplina codicistica e dalla costante giurisprudenza lavoristica (e, peraltro, confermato anche dalla legislazione in materia di contratto a termine): il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce il "tipo legale" applicabile tutte le volte in cui non sussistano i requisiti richiesti dalla legge per la integrazione di una fattispecie contrattuale diversa.

Accanto alle censure di cui sopra, occorre inoltre segnalare che il rapporto di pretesa collaborazione è, di fatto, proseguito oltre la data di scadenza contrattuale; e, infatti, benché il contratto prevedesse quale data di cessazione del rapporto il 15 settembre 2003, la sig.ra Petani ha continuato ad espletare le sue mansioni di hostess sino al 30 settembre 2003. La circostanza emerge da molteplici elementi: innanzitutto, dallo stesso contratto che indica quale data conclusiva del servizio di trasporto il 30 settembre 2003, in secondo luogo, dalle ricevute di consegna dei titoli di viaggio le quali recano la data del 3 ottobre 2003.

Dunque, anche volendo prescindere dalle censure mosse in relazione alla corretta qualificazione

giuridica del rapporto, **lo svolgimento di fatto**, di attività lavorativa da parte della ricorrente, peraltro vincolata alla rigida osservanza di turni orari, non potrà che condurre, anche in questo caso, alla applicazione del "paradigma" del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La ricorrente rivendica pertanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto ad essere reintegrata nel posto di lavoro e ad essere inquadrata nell'area professionale 4^ - profilo di "ausiliario" come previsto dal CCNL di settore del 2000 e successive modifiche, il quale riconduce a tale profilo i "*lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici, anche all'esterno; di controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull'armamento, nonché presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari all'esercizio*".

SULLA NULLITA' DEI CONTRATTI A TERMINE SUCCEDUTISI TRA LE PARTI:

L'art. 1 D.Lgs. 368/2001 prevede, rispetto alla rigida disciplina dettata dall'abrogata legge 230/62, una più ampia possibilità di ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato dettando previsioni di carattere generale e di natura oggettiva in luogo della tassatività e residualità delle precedenti ipotesi legittimanti l'apposizione del termine, tuttavia, non ha introdotto una assoluta libertà nella materia, tanto che ancora oggi, il contratto a tempo indeterminato può dirsi costituire **la regola** per il rapporto di lavoro subordinato. Invero, tale previsione, contenuta nell'art. 1 D. Lgs. 368/2001, risulta esser stata inserita dall'39 L. 247/2007, tuttavia tale intervento chiarificatore non è altro che la formalizzazione di un principio già esistente e desumibile dai principi generali in materia di rapporto di lavoro. La stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che "*L'art. 1 D. Lgs. 368/2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 39 L. 247/2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo*

indeterminato, costituendo l'apposizione del termine una ipotesi derogatoria pur nel sistema della previsione di una clausola generale legittimante l'apposizione del termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (Cass. Sez. Lav. 21/05/2008 n. 12985).

"*Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001, l'apposizione del termine al rapporto di lavoro subordinato costituisce deroga al principio generale secondo cui detto rapporto, per sua natura, è a tempo indeterminato*" (Cass. 17/05/2002 n. 7468, in D&L 2002, 609).

La intrinseca "eccezionalità" dell'istituto rispetto al regime proprio del rapporto a tempo indeterminato fa si che l'impiego del contratto a termine debba essere valutato non solo alla stregua delle specifiche disposizioni vincolanti di cui al D.Lgs. 368/2001 ma anche, e più in generale, alla luce dell'art. 1344 c.c., laddove l'apposizione (reiterata) del termine, quand'anche risulti formalmente rispettosa degli specifici divieti contemplati dalla legge speciale, può rivelarsi sostanzialmente illegittima perché fraudolentemente orientata ad eludere l'applicazione della disciplina imperativa in materia di lavoro

subordinato. E' pertanto alla luce di questo secondo parametro (art. 1344) che deve essere letta la successione di contratti a termine intervenuta tra le parti.

Orbene, la clausola apposta ai contratti *de quibus*, fa riferimento, giusta affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale del relativo servizio, *"alla necessità di far fronte al servizio trasporto alunni"*; in particolare si legge che *"nel caso di specie, per garantire il funzionamento e l'espletamento del predetto servizio, avente durata per l'intero anno scolastico, si ravvisa la sussistenza delle ragioni di carattere organizzativo, tecnico e produttivo di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 368/2001"*. Orbene, le ragioni alla base della apposizione del termine sarebbero, dunque, costituite da due elementi: a)L'affidamento del relativo servizio da parte della Amministrazione Comunale; b)La estensione temporale dello stesso servizio, connessa, appunto, all'"intero anno scolastico". Ebbene, nessuna delle due circostanze può giudicarsi idonea a legittimare l'apposizione del termine, ed ancor peggio, a legittimare una successione di contratti a tempo determinato, quale quella realizzatasi tra le parti.

A) **SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:**

L'impiego del (primo) contratto a termine appare motivato dalla società convenuta dalla natura isolata del servizio affidatogli, che tenderebbe a connotarsi come un progetto "una tantum" privo di qualunque prospettiva di continuità. Tale circostanza è invero smentita dalla successiva e reiterata conferma del servizio, operata, di anno in anno, da parte dell'amministrazione comunale (anche negli anni successivi alla cessazione del rapporto), circostanza che ha conferito al suddetto servizio una connotazione di "ordinarietà", o, per meglio dire, di stabilità la quale deve considerarsi incompatibile con le ragioni oggettive legittimanti il ricorso al contratto a termine. E, infatti la imprevedibilità insita nelle attività esercitate in appalto o comunque derivanti da un affidamento esterno non può legittimare né tradursi in un sostanziale abuso degli strumenti contrattuali predisposti dal legislatore; tutte le attività appena citate, sono naturalmente connotate da

un'alea di rischio connessa alla conferma dell'affidamento del lavoro ma tale fattore di rischio non può, *tout court*, ritenersi sufficiente ad integrare le ragioni di carattere organizzativo, tecnico e produttivo richieste dal legislatore; nel caso contrario, se ne dovrebbe ricavare la conseguenza inaccettabile per la quale tutte le aziende che esercitano le suddette attività potrebbero non impiegare alle proprie dipendenze nemmeno un lavoratore a tempo indeterminato.

B) **SULLA DURATA DEL SERVIZIO COMMISURATA ALL'ANNO SCOLASTICO:**

Come noto, è pressoché pacifico in dottrina e in giurisprudenza che le "ragioni" di cui all'art. 1 D. Lgs. 368/2001 debbano rivestire carattere temporaneo ovvero limitato nel tempo. L' impostazione *de qua* è fondata su molteplici argomenti: sulla previsione della soglia massima di tre anni per lo svolgimento a termine della stessa attività, sulla obiettività delle ragioni della proroga, con riferimento alla medesima attività lavorativa dedotta in contratto, in quanto una simile

previsione non avrebbe senso se il contratto potesse essere stipulato *ab origine* per esigenze oggettive non transitorie; e, ancora, sulla premessa del carattere eccezionale del contratto a termine rispetto alla durata normalmente indeterminata del contratto, che impone di ricercare un criterio discretivo che consenta di distinguere tra le normali esigenze dell'impresa, per le quali si assume a tempo indeterminato, e le esigenze - necessariamente diverse - che consentono l'assunzione a termine, criterio che può essere rinvenuto solo nella temporaneità.

Orbene, il fatto che il progetto, di volta in volta confermato dall'Amministrazione comunale, avesse una durata temporanea, e, specificatamente, limitata al periodo scolastico, non può giustificare l'apposizione (reiterata) del termine.

Occorre allora distinguere due fattori che rischiano di essere sovrapposti nell'analisi dei presupposti legali della disciplina: da un lato la **temporaneità** delle esigenze sottese all'uso dello strumento contrattuale, dall'altro la **mera durata** del periodo lavorativo dedotto in contratto: rispetto al

primo elemento, ci pare di aver già chiaramente rilevato come la provvisorietà del servizio affidato all'azienda abbia subito un graduale e sempre maggiore appannamento, in virtù della sistematicità con cui il servizio stesso è stato confermato all'inizio di ogni anno scolastico. Per quanto riguarda invece il secondo elemento, la mera durata del periodo lavorativo e dunque la circostanza che l'attività sia temporalmente circoscritta ad alcuni periodi o mesi specifici dell'anno costituisce un fattore strettamente connesso al tipo e alla qualità dell' attività svolta ed è un *posterius* rispetto alla valutazione dei presupposti legittimanti la fattispecie contrattuale: per meglio dire, una attività può avere una durata circoscritta a determinati mesi dell'anno ma l'esigenza datoriale di impiegare quel lavoratore può essere un'esigenza stabile.

Nel caso di specie, a fronte di un'esigenza aziendale sostanzialmente stabile, l'attività lavorativa della ricorrente ha avuto durata commisurata a quella dell'anno scolastico. Tale esigenza aziendale, ben avrebbe potuto essere soddisfatta attraverso la naturale

previsione di un contratto a tempo indeterminato con part time verticale, caratterizzato, come noto, dalla circostanza per cui la prestazione lavorativa può essere svolta limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Dunque, l'elemento della mera durata non rileva ai fini dell'indagine sulla legittimità dei contratti impugnati; in via analogica è possibile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che, pur pronunciandosi sulla attività svolta da un insegnante presso una scuola privata, sancisce comunque il principio (ovvio) per il quale il fatto che l'attività sia temporalmente connessa alla durata dell'anno scolastico non può vulnerare la presunzione per cui il rapporto sia a tempo indeterminato; "*una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'attività di insegnamento presso una scuola privata, il rapporto, in assenza di specifici elementi in senso contrario, deve presumersi a tempo indeterminato, senza che possa intendersi circoscritto alla durata dell'anno scolastico per l'interruzione delle lezioni*

durante le ferie estive" (Cass. Sez. Lav. 3/12/1986 n. 7158).

Sulla base delle suddette considerazioni, è, del pari, da escludersi la possibilità di una connotazione "stagionale" dell'attività svolta dalla ricorrente, e questo non solo perché tale attività non è menzionata tra quelle elencate al D.P.R. n. 1525/1963, ma, anche perché l'attività svolta dalla ricorrente eccede i limiti della stagione in senso stretto, trattandosi di una attività prestata con continuità e per periodi sufficientemente lunghi (6/9 mesi): chiarisce la giurisprudenza della Suprema Corte che "*nel novero delle attività lavorative di carattere stagionale,non possono essere incluse quelle che, pur essendo formalmente menzionate come tali nell'elenco di cui all'art. 1 D.P.R. 1525/1963, risultino prestate, nel caso concreto, con carattere di continuità o per periodi lunghi, eccedenti i limiti della stagione lato sensu intesa*" (Cass. Sez. Lav. 29/01/1993 n. 1095; Cass. Sez. Lav. 28/10/1999 n. 12120).

La figura del contratto in frode alla legge (art. 1344 c.c.) deve presiedere anche la

valutazione della durata complessiva dei contratti succedutisi *inter partes*, la quale, anche alla luce della citata "eccezionalità" dell'istituto, deve ritenersi eccedente ogni limite di tollerabilità; invero, non solo i contratti succedutisi tra le parti hanno superato il limite temporale di 36 mesi di cui al D. Lgs. 368/2001, ma il protrarsi per ben 3 anni del rapporto a termine, deve ritenersi anche in contrasto con i principi sanciti dalla clausola 5 dell'accordo quadro europeo del 18/03/1999, recepito dalla direttiva 1999/10/CE, tesi a scongiurare un abuso del contratto a termine da parte dei datori di lavoro.

-.-.-.-.-.-.-

La "fragilità" delle ragioni addotte dall'azienda per giustificare il ricorso a una serie di contratti a termine può ricavarsi in via presuntiva anche da un altro elemento; tutti i contratti, che prevedono un orario part-time con la indicazione di turni giornalieri, riservano al datore di lavoro la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa contrattualmente pattuita; a

tale riguardo occorre segnalare come, nei contratti a termine, l'apposizione di clausole elastiche sia consentita dal legislatore esclusivamente nel caso di contratti stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; il c.d. divieto di "doppia flessibilità", contemplato dall'art. 3, comma 13, D. Lgs. 61/2000, è evidentemente teso ad impedire un uso "ibrido" delle forme di lavoro flessibile tipizzate dal legislatore, scongiurando così il rischio di una "anarchia" degli istituti contrattuali ad uso e consumo del datore di lavoro. Anche qualora la violazione *de qua* porti a considerare la clausola semplicemente come non apposta secondo i principi generali in materia di nullità parziale del negozio, occorre comunque rilevare come la stessa mal si concili con le esigenze datoriali sottese all'impiego del contratto a termine; e, infatti, la riserva di una variazione dell'orario di lavoro farebbe venire meno quella necessaria (pre)determinatezza ed oggettività caratterizzanti le ragioni addotte in contratto.

Invero, la *ratio* che presiede alla regolamentazione dei rapporti di lavoro è quella per cui gli istituti contrattuali "speciali" debbano

rispettare tutti i requisiti di forma e di sostanza che concorrono alla loro tipizzazione, con la conseguenza che il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti requisiti determina la sussunzione del negozio all'interno della fattispecie generale costituita dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il divieto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 61/2000 è un divieto che limita la facoltà di adottare clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo determinato, aggiungendosi ed integrando gli ulteriori divieti contenuti nel D. Lgs. 368/2001.

Invero, sarebbe semplicistico far discendere la tipizzazione di un istituto da un unico provvedimento normativo: il "tipo legale" è il frutto di una pluralità di riferimenti normativi, ognuno dei quali concorre alla definizione di un requisito negativo o positivo proprio della fattispecie.

In tale ottica, si sarebbe, dunque, di fronte al mancato rispetto di un requisito richiesto dal legislatore per la integrazione della fattispecie speciale.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA:

La condotta datoriale deve ritenersi suscettibile di censura anche sotto il profilo del mancato rispetto del diritto di precedenza spettante al ricorrente: e, infatti, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, la società convenuta ha proceduto alla assunzione di circa 20 lavoratori per l'espletamento di mansioni equivalenti, in violazione del'art. 2 lett. A) Accordo di rinnovo del 14/12/2004 del CCNL Autoferrotranvieri; il contratto collettivo, infatti, impone ai datori di lavoro, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, di informare i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, in modo tale da garantire a questi la precedenza, rispetto ad altri lavoratori, nell'assunzione.

A tal proposito, si chiede sin d'ora, che sia ordinata alla società convenuta l'esibizione dei libri matricola relativi al periodo dei fatti di causa, onde poter accertare l'effettiva violazione del diritto rivendicato.

La nullità dei termini apposti ai contratti impugnati determina, innanzitutto, il diritto della ricorrente alla costituzione *ab origine* di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dalla data del primo contratto stipulato tra le parti, con reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro

Sempre in conseguenza della suddetta nullità, dovrà essere riconosciuto alla ricorrente il diritto alle retribuzioni maturate e maturande dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla effettiva reintegrazione. E, invero, la ricorrente, con lettera del 20.09.2008 e successiva lettera del 17.12.2010, ha impugnato il licenziamento di fatto comminatole, offrendo (inutilmente) la propria prestazione lavorativa; in tal senso la giurisprudenza di legittimità (**Cass. Sez. Lav. 28/07/2005 n. 15900**) ha sancito il principio per cui "*nell'ipotesi di più contratti di lavoro a termine illegittimamente posti in essere e sostituiti da un contratto a tempo indeterminato, la sospensione dell'obbligo retributivo, negli intervalli non lavorati, viene meno, allorché il lavoratore, deducendo l'invalidità del termine e la*

unicità del rapporto, si offra di riprendere il lavoro mettendo a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa".

Si rivendica, altresì, il diritto della ricorrente alla indennità disciplinata dall'art. 32 comma V° della L. 183/2010, quale conseguenza "qualificata" discendente dall'accertamento della illegittimità del termine apposto. In particolare la ricorrente avrà diritto a percepire una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 8 L. n. 604/66; a tal proposito, si segnala come la società convenuta sia una società di rilevanti dimensioni, con centinaia di dipendenti ed ingente capitale sociale.

E, invero, una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto *de quo* impone di considerare lo stesso quale trattamento ulteriore rispetto alla ordinaria tutela risarcitoria spettante al lavoratore subordinato; la più recente giurisprudenza di merito (Trib. Busto Arsizio, 29/11/2010 n. 528) ha sancito il principio della permanenza del risarcimento da mora *accipiendi* relativamente al periodo intercorrente dalla cessazione del contratto fino alla sentenza

dichiarativa della nullità del termine; nella predetta sentenza il Tribunale sottolinea come una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai parametri costituzionali della norma imponga di ritenere siffatta indennità come forma di tutela integrativa e giammai sostitutiva di quella ordinaria risarcitoria. E, infatti, accedendo all'impostazione della natura sostitutiva della indennità *de qua*, si determinerebbe una inevitabile lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto a termine, laddove i primi continuerebbero a usufruire della ordinaria tutela risarcitoria mentre i lavoratori a termine avrebbero diritto solo alla erogazione di una modesta indennità economica, da considerarsi, peraltro, assolutamente inadeguata rispetto all'entità del danno subito dal lavoratore, anche alla luce della posizione espressa dalla stessa Suprema Corte nell' Ordinanza n. 2112 del 28 gennaio 2011; e, infatti, quest'ultima, nel ritenere l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 commi 5-6 della legge n.183/2010 in contrasto con la Costituzione e, precipuamente, con gli artt. 3- 4- 24- 111- 117 1° comma, ha espressamente affermato che "***il danno***

sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell'illegittima apposizione del termine al contratto è pari almeno alle retribuzioni perdute dal momento dell'inutile offerta delle proprie prestazioni fino al momento dell'effettiva riammissione in servizio. Fino a tale momento, spesso futuro e incerto, il danno aumenta col decorso del tempo ed appare di dimensioni anch'esse non esattamente prevedibili".

-.-.-.-.-.-.-

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità

CHIEDE

Che l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice Del Lavoro, voglia:

1) Accogliere il presente ricorso;
2) Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1344 c.c., del contratto di collaborazione a progetto e dichiarare la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 12/07/2003, ordinando la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con inquadramento nell'area

professionale 4^ - profilo di "ausiliario" del CCNL di settore del 2000 e successive modifiche, e riconoscimento del diritto alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost;

3) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, a corrispondere, in favore della ricorrente, le retribuzioni maturate e maturande dalla data di cessazione del contratto a progetto sino alla effettiva reintegra, con rivalutazioni e interessi come per legge, escludendo dal relativo computo le retribuzioni di fatto percepite in ragione dei successivi contratti a termine intervenuti tra le parti;

4) In ogni caso, dichiarare la nullità dei termini illegittimamente apposti ai contratti di lavoro subordinato e il diritto della ricorrente alla costituzione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinandone la conversione;

5) In ogni caso, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni maturate e maturande dal giorno

della scadenza dell'ultimo contratto sino alla effettiva reintegra, con rivalutazioni e interessi come per legge;

6) Per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante, all'ulteriore pagamento, in favore della ricorrente, di una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero di somma inferiore, ritenuta di giustizia, a titolo di indennità *ex* art. 32 L. 183/2010;

7) Vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede volersi ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, nonché, ove contestate, prova testimoniale diretta sulle circostanze di fatto articolate in ricorso e, in particolare, sulle seguenti:

a) "Se vero che la ricorrente, a seguito della stipulazione del contratto di collaborazione a progetto del 12/07/2003, ha svolto mansioni di assistenza ai passeggeri della motonave

Clodia, consistenti nel fornire informazioni agli stessi e nel presenziare a bordo della stessa nave con osservanza di orari e turni prestabiliti";

b) "Se vero che, nel corso del rapporto di lavoro di cui sub a), la ricorrente ha svolto le sue mansioni sotto il controllo di superiori preposti";

c) "Se vero che durante il rapporto di collaborazione, la ricorrente svolgeva anche attività di vendita, controllo e verifica dei titoli di viaggio";

d) "Se vero che la ricorrente ha continuato a lavorare fino al 30 settembre 2003, data di conclusione del progetto di trasporto mediante idrovie";

e) "Se vero che l'affidamento all'Amat S.p.A. del servizio trasporto alunni è stato confermato dal Comune di Taranto anche negli anni successivi al 2006";

f) "Se vero che l'Amat S.p.A., successivamente al 2006, ha proceduto a nuove assunzioni di personale per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle svolte dalla ricorrente con contratto a termine".

Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria a quella eventualmente articolata dalla controparte. Si indicano come testi, con riserva di indicarne altri nell'assegnando termine: sig. Nachira Cesare, sig. De Ruvo Antonio, sig. Fanelli Francesco, sig. Brescia Francesco.

Sempre in via istruttoria, si chiede volersi ordinare alla società convenuta la esibizione dei libri matricola onde accertare la violazione del diritto di precedenza della ricorrente.

Si producono, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Contratto di collaborazione a progetto del 12/07/2003;
2. Listini paga;
3. Estratto dei turni di lavoro presso la motonave Clodia e ricevute di consegna biglietti di viaggio;
4. Contratti a termine del 03/02/2003 - 03/11/2003 - 21/07/2004 - 15/09/2004 26/09/2005;
5. Missiva dell'Avv. F. Dinoi del 20/09/2008;
6. Missiva Avv. M. Del Vecchio del 17/12/2010;
7. Copia libretto di lavoro;

8. Documentazione attestante tentativo di conciliazione del 27/02/2009;

9. CCNL di settore.

Salvezze.

Taranto, lì 15/06/2011

Avv. Massimiliano Del Vecchio

IL TRIBUNALE DI TARANTO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

letto il ricorso

f i s s a

per la discussione, l'udienza del giorno 18/01/2012, ore 9,15 —, ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla convenuta, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 28/06/2011

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(Dr.ssa Maria ... CASSARRE)

Il Giudice del Lavoro

Copia conforme all'originale
Taranto 30 GIU. 2011
OPERATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia BALDI)

TRIBUNALE DI TARANTO

RELATA DI NOTIFICA

Su richiesta dell'avv. Massimiliano Del Vecchio, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Sezione Distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il su esteso atto a:

AMAT S.P.A., in persona del legale rappresentante, con sede in Taranto alla Via C. Battisti n. 657

mediante consegna di copia conforme a mezzo posta

A mani dell'impiegato/funzionario
Sig. Lorenzo Stasolla
addetto all'ufficio ed incaricato della ricezione degli atti.
Li TA 06/07/2011

Ufficiale Giudiziario
Stefano Fiorentino

Prot. N 12771
Del 06 LUG. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./F.R./SINISTRI	☑
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	COMTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. 20851 /UP

Taranto, lì 14 OTT. 2008

1638
PSTARC1

Avv.

Franco Dinoi

Viale Magna Grecia 468

Fax n° 099/7728826

TARANTO

OGGETTO: Riscontro Sua nota del 20/09/2008

In riscontro alla Sua nota del 20/09/08, questa Società, senza farsi coinvolgere da interlocuzioni fondate sul mero "*sentito dire*", respinge con fermezza l'incauto riferimento alla sfera penale e, con esso, le minacce vessatoriamente dispensate in ambiti istituzionalmente estranei alla sfera difensiva.

In ordine a tali preminenti aspetti degenerativi, si auspica che il contenuto della nota che si riscontra, opportunamente depurato delle lesività profuse in danno di questa Società, venga dichiaratamente ricondotto nel solco della legittimità difensiva.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

P.01

RAPPORTINO

15-OTT-2008 MER 07:35

PER: AMAT spa TARANTO 0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNR. DP
15-OTT 07:34	0997728826	32"	1	TRASM. FAX	OK	942

TOTALE: 32S PAGINE: 1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. 20851 /UP

Taranto, lì 14 OTT. 2008

Avv.
Franco Dinoi
Viale Magna Grecia 468
TARANTO

Fax n° 099/7728826

OGGETTO: Riscontro Sua nota del 20/09/2008

In riscontro alla Sua nota del 20/09/08, questa Società, senza farsi coinvolgere da interlocuzioni fondate sul mero "*sentito dire*", respinge con fermezza l'incauto riferimento alla sfera penale e, con esso, le minacce vessatoriamente dispensate in ambiti istituzionalmente estranei alla sfera difensiva

Avviso di ricevimento

[X] Raccomandata [ ] Pacco

[ ] Assicurata Euro _____

Numero 135184875 00 6

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

EGR. AVV.
FRANCO DINOI
VIALE MAGNA GRECIA N. 468
74100 - TARANTO

20251 - Pst Ass. e Cons.

23/10/08

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

[ ] Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

TARANTO RECAPITO POSTE 28.10.08.16 ITALIANE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

"Dinoi & Dinoi"

74100 Taranto - Via Magna Grecia n. 468 - Tel.0997762136 – Fax 0997728826

Avvocati Cell.3333324843 – 3886029206 – Segretaria Cell.3294254842

e-mail dinoim@yahoo.it

P.I.02419400730

Avv. Prof. Maurizio Dinoi

"Docente di Diritto ed Economia- Criminologo Generale e Penitenziario- Alcologo e problemi alcolocorrelati - Mediatore Familiare- Mediatore Penale- Docente Accademia Aniasca- Formatore Forum Europeo- Amministratore di Patrimoni"

Avv. Fabio Dinoi

"Docente A.N.AMM.I."

Prof. Avv. Claudio Fiorino
Avv. Antonietta Ruggiero
Avv. Elisabetta Valletta
Avv. Daniela Bruni
Dott.ssa Laura Silletti
Dott.ssa Mariangela Tarì
Dott. Roberto Gentile

Responsabile Segreteria
Rag. Gilda Greco
Rag. Clelia Menna

Taranto, li 20.09.2008

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19127
Del 29 SET. 2008

P	PRESIDENTE	X
DG	DIRETTORE GENERALE	X
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	X
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	X
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Racc. a/r

Spett.le

AMAT S.p.A. in p.l.r.p.t.

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Copia per Avv. Barsero

La presente è scritta in nome e per conto delle Signore Dequarto Daniela, Brandi Simona e Petani Stefania, elettivamente domiciliate presso il mio studio, che, unitamente a me la sottoscrivono per informarVi che le mie assistite, titolari di precedenti rapporti di lavoro con Voi intervenuti, sono venute a conoscenza, tramite i *"media"*, di accordi e procedure di assunzione del personale da Voi intraprese senza tener conto in alcun modo dei diritti vantati dalle stesse.

Le mie assistite sono intenzionate a far valere tutte le loro pretese, anche in relazione ai rapporti di lavoro precedentemente intercorsi tra loro e la Vs. Azienda, relativamente a cui sussistono **delle Vs. gravi inadempienze**.

Vi invito, pertanto, a prendere contatto entro 7 giorni dal ricevimento della presente, con codesto studio legale al fine di risolvere bonariamente la vertenza;

Vi preavverto che, trascorso inutilmente detto termine non esiterò ad adire i Magistrati competenti per la tutela dei buoni diritti delle mie assistite sia in sede civile che in quella penale.

Provvederemo inoltre ad informare della situazione, che allo stato appare poco chiara, tutti gli organi di informazione.

Tanto dovevo

Distinti Saluti

Avv. Fabio Dinoi

Dequarto Daniela

Brandi Simona

Petani Stefania

P. 01

RAPPORTINO

02-OTT-2008 GIO 09:47

PER: AMAT spa TARANTO 0997794247

TRASM.

DATA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNR. DP
02-OTT 09:45	AVV BARBERIO	1'27"	2	TRASM. FAX	OK	690

TOTALE: 1M 27S PAGINE: 2

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

"Dinoi & Dinoi"

74100 Taranto - Via Magna Grecia n. 468 - Tel.0997762136 – Fax 0997728826

Avvocato Cell.3333324845 – 3886029206 – Segreteria Cell.3294354842

e-mail dinoim@yahoo.it

P.I.02419400730

Avv. Prof. Maurizio Dinoi

"Docente di Diritto ed Economia- Criminologia Generale e Penitenziario- Antologia e problemi alcolcorrelati Mediatore Familiare- Mediatore Penale- Docente Accademia Amalfi- Formatore Forum Europeo- Amministratore di Patrimoni"

Avv. Fabio Dinoi

"Docente A.N.A.M.M.I."

Prof. Avv. Claudio Fiorino
Avv. Antonietta Ruggiero
Avv. Elisabetta Valletta
Avv. Daniela Bruni
Dott.ssa Laura Silletti
Dott.ssa Mariangela Tari
Dott. Roberto Gentile

Responsabile Segreteria
Rag. Gilda Greco

Taranto, li 20.09.2008

Racc. a/r

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N 19127
Del 29 SET. 2008

P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN.LI P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Spett.le

AMAT S.p.A. in p.l.r.p.t.

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Copia per Avv. Barberio

Contratto n°	Mansione	Assunzione	Cessazione	GIORNI TRASCORSI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRECEDENTE
1	Scuolabus operatore generico 116	03/02/2003	30/06/2003	
2	Motonave (CO.CO.CO)	11/07/2003	15/09/2003	11
3	Scuolabus operatore generico 116	03/11/2003	30/06/2004	49
4	Motonave Ausiliario 110 (contratto a termine)	21/07/2004	31/08/2004	21
5	Scuolabus operatore generico 116	15/09/2004	10/06/2005	15
6	Scuolabus operatore generico 116	26/09/2005	12/06/2006	108

PETANI

Contratto n°	Mansione	Assunzione	Cessazione	GIORNI TRASCORSI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRECEDENTE
1	Scuolabus operatore generico 116	22/09/2002	30/06/2003	
2	Motonave (Co.Co.CO)	11/07/2003	31/07/2003	11
3	Scuolabus operatore generico 116	19/09/2003	30/06/2004	50
4	Motonave Ausiliario 110 (contratto a termine)	21/07/2004	31/08/2004	21
5	Scuolabus operatore generico 116	15/09/2004	10/06/2005	15
6	Scuolabus operatore generico 116	02/02/2006	12/06/2006	237

BRANDI

Contratto n°	Mansione	Assunzione	Cessazione	GIORNI TRASCORSI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PRECEDENTE
1	Scuolabus operatore generico 116	23/09/2002	30/06/2003	
2	Motonave (CO.CO.CO)	11/07/2003	15/09/2003	
3	Scuolabus operatore generico 116	17/09/2003	30/06/2004	79
4	Motonave Ausiliario 110 (contratto a termine)	21/07/2004	31/08/2004	21
5	Scuolabus operatore generico 116	15/09/2004	10/06/2005	15
6	Scuolabus operatore generico 116	05/10/2005	12/06/2006	117

DE Quarto

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: mercoledì 8 ottobre 2008 12.03
A: menenti
Oggetto: Lettera 20.09.08 dell'avv. Dinoi per De Quarto D. + 2

DE QUARTO + 2 -
Testo lettera...

Gent.ma dott.ssa,

come convenuto nel corso dell'incontro telefonico di ieri, allego il testo che potrebbe essere utilizzato per la risposta dell'Amat.
Cordialmente
Roberto Barberio

Prot. N 19864
Del 09 OTT. 2008

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

10/10

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, 8 ottobre 2008

Amat SpA
Via Cesare Battisti, n.657
74100 TARANTO

Oggetto: Nota 20.09.08 dell'avv. Di Noi redatta per De Quarto Daniela + 2

Alla nota in oggetto potrebbe esser dato riscontro con il seguente testo che propongo allo specifico scopo:

"In riscontro alla Sua nota del 20.09.08, questa società, senza farsi coinvolgere da interlocuzioni fondate sul mero "sentito dire", respinge con fermezza l'incauto riferimento alla sfera penale e, con esso, le minacce vessatoriamente dispensate in ambiti istituzionalmente estranei alla sfera difensiva.

In ordine a tali preminenti aspetti degenerativi, si auspica che il contenuto della nota che si riscontra, opportunamente depurato delle lesività profuse in danno di questa società, venga dichiaratamente ricondotto nel solco della legittimità difensiva".

Resto a disposizione per ogni eventuale integrazione ritenuta necessaria.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

74100 TARANTO – C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875
00179 ROMA – Via C. Baronio n.54/A – tel./fax 06.7850537
e-mail: stassbarberio@hotmail.it

1346

AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

TARANTO,lì 17/12/2010

SPETT.LE AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

RACCOMANDATA A R

Formulo la presente per conto della Sig.ra PETANI STEFANIA, la quale unitamente sottoscrive. La mia assistita impugna i termini illegittimamente apposti ai contratti di lavoro subordinato, e rivendica il diritto alla costituzione ab origine del rapporto a tempo indeterminato; al contempo impugna il termine illegittimamente apposto anche al contratto di collaborazione a progetto pure intercorso, che impugna per violazione e devianza dallo schema contrattuale, rivendicando anche per tale rapporto il diritto alla costituzione ab origine come lavoro subordinato a tempo indeterminato; per quanto occorra, impugna tutti i licenziamenti di fatto comminati perché nulli, illegittimi ed ingiustificati, dichiarandosi disponibile alla esecuzione della prestazione di lavoro.

Prot. N 23801
Del 29 DIC. 2010

P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ufPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ufRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Altresì e in linea gradata impugna i contratti de quibus per violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni, essendo stata praetermessa rispetto a 20 lavoratori già dipendenti della ditta Padovano assunti ex novo

Distinti saluti

(avv. Massimiliano Del Vecchio)

cod. Fisc. DLV MSM 67E13 LO49K Partita IVA 01884730738
Taranto - via Polibio 75 - Tel. 099 7387552 - Fax 099 7329987

1038

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro

Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

Repertorio n. 12280/09

Addì **16/07/2009** dinanzi alla Commissione istituita con decreto n. 10578 del 22/05/1987 dal Direttore della DPL di TARANTO, ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e così rappresentata:

Dr. ROBERTO SOLITO — Presidente

Dr MESCHIARI GIORGIO ASSI. IND. — Rappresentante datori lavoro Sig. ALFONSO GRANATA (Ass. comm.ti)

Sig. MARINO' NICOLA CISL — Rappresentante lavoratori Sig. SERGIO NOTARIO (UIL)

sono comparsi:

- per la Società AMAT SpA l'Ing. MATICHECCHIA GIOVANNI, giusta delega del Presidente prot. 13'615 del 15/07/2009;
- la Sig.ra **PETANI STEFANIA**, nato a **TARANTO** il **23/10/1972**, ex dipendente dell'AMAT SpA, in possesso del profilo professionale di operatore generico, per la discussione della controversia promossa nei confronti di AMAT SPA ed avente per oggetto: PREMIO RISULTATO 2004.

Le parti convenute premettono che in data 10 giugno 2009 l'Amat ha concordato con i rappresentanti aziendali della Filt Cgil un testo conciliativo da sottoporre alla ratifica dei singoli dipendenti che, assistiti dalla predetta sigla, hanno presentato individuale istanza alla DPL in vista dell'istituzionale tentativo di conciliazione sul tema in oggetto. l'ex dipendente, manifestando di conoscere appieno l'ipotesi conciliativa descritta nel predetto testo, dichiara di condividerla e l'accetta senza riserve come propria, con gli adattamenti relativi alla sua sfera personale.

Sulla scorta di quanto innanzi:

Le parti come sopra costituite, per la definitiva risoluzione di tutti i contrasti tra loro insorti ed insorgendi sullo specifico motivo di contesa, convengono transattivamente quanto segue a tacitazione dell'intero periodo 2004-2006:

a) Con riferimento al solo premio di risultato concernente l'annualità del 2004, in aggiunta alla quota individuale scaturente dall'importo complessivo di € 75.000,00 risultante dall'accordo 11.03.09 con le sigle sindacali sottoscrittrici del medesimo da corrispondersi individualmente nella misura effettivamente riveniente in applicazione dei criteri uniformemente adoperati in applicazione del punto 8 del predetto accordo, l'Amat, per mero spirito conciliativo, renderà disponibile all'ex dipendente sopra generalizzato l'ulteriore importo lordo fisso di € 27,00. In conseguenza l'importo lordo totale da riconoscere all'altra parte a titolo di Premio di risultato 2004, comprensivo del predetto importo lordo fisso di € 27,00, ammonta a **€ 94,66;**

b) Quanto, invece, al premio di risultato relativo agli anni 2005, 2006, viene accettata la misura complessiva di € 75.000,00 stabilita, per ciascun anno, con il predetto accordo 11.03.2009. La misura effettiva di tali importi complessivi, da erogare individualmente all'altra parte in contesa, sarà individuata ed erogata in esecuzione dei criteri uniformemente adoperati in applicazione del punto 8 del predetto accordo, a ciascun avente diritto, ed ammonta all'importo lodo complessivo di **€ 81,66;**

c) L'erogazione, in favore dell'ex dipendente, di quanto risultante in esecuzione di quanto previsto ai punti sub a) e b), pari in totale ad **€ 176,32**, sarà effettuata entro la data di corresponsione della 14^ mensilità.

d) l'ex dipendente, essendo pienamente edotto dei criteri sopra richiamati, sin d'ora accetta di riceversi transattivamente, a saldo e stralcio, la somma lorda totale indicata al punto sub. c). Il medesimo dichiara altresì che, una volta ottenuto il relativo pagamento, non avrà null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione in ordine al premio di risultato maturato con riferimento agli anni 2004, 2005, 2006 e, comunque, rinunzia ad ogni eccedente rivendicazione a tale specifico riguardo.

e) l'ex dipendente fa salva ogni ulteriore rivendicazione per titolo differente dal premio di risultato. L'Amat reputa la predetta riserva libera manifestazione dell'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DATORE DI LAVORO	LE ASSOC. SINDACALI	L'EX LAVORATORE

Il presidente della Commissione, identificate le parti certifica che le sottoscrizioni sono autografate in sua presenza.

MINISTERO LAVORO DIREZIONE PROV.LE LAVORO SOCIALE TARANTO

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

RACCOMANDATA A. R.

1638

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
Via O. Flacco n°11 – 74100 TARANTO tel.0997305448 - 0997353653 fax 099-7352986
E-mail dpl-taranto@lavoro.gov.it

Prot. N 4677
Del 11 MAR. 2009

- 3 MAR. 2009

Il _____

Prot. 8185

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Al Lavoratore PETANI STEFANIA

C/O ST LEG ASS. DINOI & DINOI V.LE MAGNA GRECIA 468 TARANTO

Alla DITTA AMAT SPA

VIA C. BATTISTI 657 TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il **03 aprile 2009** alle ore **08,30** presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, Via O. Flacco n°11.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

PETANI STEFANIA
nei confronti della:
AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: **27/02/2009** che è

☑ allegata in copia

già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DOTT. ROBERTO SOLITO

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO
Servizio Politiche del Lavoro – Commissione Provinciale di Conciliazione
delle Controversie Individuali di Lavoro

DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO
TARANTO
27. FEB. 2009
PROT. N° 7735/11.02.02

Tramite Studio Legale Associato "Dinoi & Dinoi"
Avv. Prof. Maurizio Dinoi
Avv. Fabio Dinoi
V.le Magna Grecia n. 468 – Taranto

☐ **Accolta** ☐ **Non accolta**

Il sottoscritta Petani Stefania nata a Taranto il 23.10.1972, C.F.N. PTN SFN 72R63 L049H, sesso F, residente in Taranto, alla Via Giovan Giovine n. 70, domiciliata al Viale Magna Grecia n. 468 c/o lo Studio Legale Associato"Dinoi & Dinoi", nazionalità ITALIANA

CHIEDE

Che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 36 del Decreto Legislativo n. 80/98, nei confronti della Società AMAT S.p.A. esercente attività trasporto pubblico, con sede in Taranto cap. 74100 alla Via C. Battisti n. 657, alle cui dipendenze è stata occupata, dalla con le mansioni di assistente scuolabus e passeggeri con la qualifica di ausiliaria, per le seguenti cause:

- ☒ Impugnativa di licenziamento comminato in data _____ a mezzo voce o lettera;
- ☐ Differenza paga dal 2003 al 2006;
- ☒ Mancata retribuzione dal 2003 al 2006;
- ☒ Ferie non godute dal // al //;
- ☒ Riposo settimanale dal // al //;
- ☒ Compenso lavoro straordinario dal // al //;
- ☒ Festività nazionali ed infrasettimanali dal // al //;
- ☒ Gratifica natalizia, 14^ mensilità dal // al //;
- ☐ Indennità sostitutiva del preavviso,
- ☒ T.F.R. (trattamento fine rapporto);
- ☐ Passaggio di qualifica;
- ☐ Altre voci:

FATTO SALVO OGNI ALTRO DIRITTO NEL PIU' AMPIO SENSO

Taranto, lì 27/02/09

Firma Stefania Petani

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n.: 3199 /UP

Taranto, lì 26 FEB. 2007

Alle Sig.re

Brandi Simona
Via Sciabelle, 20
LAMA- Taranto

De Quarto Daniela
Via Federico II, n° 2/13
TARANTO

Petani Stefania
Via G. Giovine, 70 1638
TARANTO

RACCOMANDATE A/R

Oggetto: Invito a presentarsi presso l'ufficio Personale e Retribuzioni

Le SS.LL. sono inviate a presentarsi in tempi brevi presso l'Ufficio Personale e Retribuzioni, per comunicazioni che le riguardano relativamente al pregresso rapporto di lavoro.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

1	2	0	1	2	7	8	5	4	8	1	7

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

3489

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

PETANI STEFANIA
VIA G.GIOVINE 70
74100 TARANTO TA

Ed. 02/04 - L3

06-03-07

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) **Data** **Firma dell'incaricato alla distribuzione** **Bollo dell'ufficio di distribuzione**

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

A. R.

Avviso di ricevimento
Mod. 23-I/0 Cod. W8401E - L3

Da restituire a AMAT S.p.A.
Via C.Battisti 657
74100 Taranto

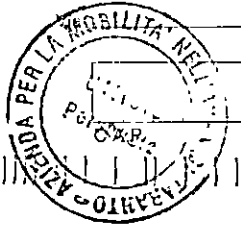

Località

Provincia

A. M. A. T.

Data, 21/2/2007

COMUNICAZIONE INTERNA

AL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE

SEDE

SI RICHIEDE CONVOCAZIONE EX DIPENDENTI BRANDI SIMONA, DE QUARTO DANIELA, PETANI STEFANIA PER LA RESTITUZIONE DEL CELLULARE AZIENDALE IN LORO POSSESSO

Firma

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 28/07/2006

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 373804 PETANI STEFANIA

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
26/09/2005	26/09/2005	12/06/2006	0	8	

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. comples. maturato		**172,54**
TFR 31/12 a. p. da erogare 172,54		
Rivalutazione di 172,54 X 1,515736%		2,62
Imp.sostit.rival. 2,62 X 11% =	0,29	
TFR effettivo lordo anno in corso		315,37
Legge 297/82 Art.3 su impon. 4.644,00	23,23	
TOTALI	23,52	490,53
T O T A L E I M P O R T O T F R		**467,01**
Ammontare lordo T.F.R.	467,30 -	
Riv.cor. 2,62 Tassata 0,00	2,62 -	
Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00	0,00 +	
Liberalita' 100%	0,00 +	
Preavviso	0,00 +	
Anticipi C.C.N.L.	0,00 +	
Altre indennita'	0,00 +	
Imponibile fiscale liquidazione	464,68 X	
Aliquota media	23,00 % =	
Imposta dovuta	106,88 -	
Detr.norm. 0,00 Part-time 28,60	28,60 -	
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00 =	
Imposta residua	78,28	
Importo Netto T.F.R.	389,02 -	
IRPEF su rivalutazione	0,29 =	
Importo Netto Totale	388,73	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 388,73 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 28/07/2006 Firma : _____

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 28/07/2006

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 373804 PETANI STEFANIA

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
26/09/2005	26/09/2005	12/06/2006	0	8	

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. comples. maturato		172,54
TFR 31/12 a. p. da erogare 172,54		
Rivalutazione di 172,54 X 1,515736%		2,62
Imp.sostit.rival. 2,62 X 11% =	0,29	
TFR effettivo lordo anno in corso		315,37
Legge 297/82 Art.3 su impon. 4.644,00	23,23	
TOTALI	23,52	490,53
T O T A L E I M P O R T O T F R		467,01
Ammontare lordo T.F.R.	467,30 -	
Riv.cor. 2,62 Tassata 0,00	2,62 -	
Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00	0,00 +	
Liberalita' 100%	0,00 +	
Preavviso	0,00 +	
Anticipi C.C.N.L.	0,00 +	
Altre indennita'	0,00 +	
Imponibile fiscale liquidazione	464,68 X	
Aliquota media	23,00 % =	
Imposta dovuta	106,88 -	
Detr.norm. 0,00 Part-time 28,60	28,60 -	
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00 =	
Imposta residua	78,28	
Importo Netto T.F.R.	389,02 -	
IRPEF su rivalutazione	0,29 =	
Importo Netto Totale	388,73	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 388,73 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 28/07/2006 Firma : _____

Taranto li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto Q. IAN. STEFANIA, dipendente di codesta

Azienda con la qualifica di _____, con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- [ ] dipendenza
- [ ] I.N.P.S.
- [ ] I.N.A.I.L. per visita collegiale
- [ ] Dimostrativo della retribuzione

A DL 86/88 B.1.5
DJ 22

In attesa, porge distinti saluti.

AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA
16 GIU. 2006

Taranto li. 16.06.2006

l'Agente
Stefani Stefania

P.R. 14/07/06

AMAT s.p.a.
PROT in arrivo n. 9495
Del 16 GIU. 2006

P	- Presidente
DG	Direttore Generale
DA	Direttore Amministrativo
DT	- Direttore Tecnico
US	- Segreteria Generale
UAG	Aff. Gen./P.R./Sindaci
UA	Acquisti/Contratti
UC	Contabilità/Bilancio
UE	- Esercizio Movimento
UI	Informatica
UP	Personale/Retribuzioni
UT	Tecnico
USP	Studi/Progetti
UF-PT	- Prodotti Traffico
UF-RG	- Ragioneria/Economato
STQ	Staff Qu

1638 11-09-04 — 10-06-05 373803

Taranto.li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto Petani Stefania, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di Ausiliario Coeff. con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- dipendenza
- I.N.P.S.
- I.N.A.I.L. per visita collegiale
- Dimostrativo della retribuzione

Mod. A.S. 22

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li. 3.11.2005

l'Agente

Stefania Petani

AMAT s.p.a.
21375
03 NOV. 2005
DA -DIRIG. AMMINISTR.
DT -DIRIGENTE TECNICO
UC -CONTABILITA'/BILANCIO
UA -CONTRATTI APPALTI
UI -INFORMATICA
UE -ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP -PERSONALE
UAG -AFF.GEN./P.R./SINISTRI
US -SEGRETERIA
UT -TECNICA
UF-PT- UFF. PROD.TRAFFICO
UF-RG- UFF. RAGIONERIA

p.r. 14/11/05

Stefania Petani

				DATA DI CESSAZIONE							
ESTITA		TIPO DI CONTRATTO		INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO		ESTITA		TIPO DI CONTRATTO		IN	
		MINATO		SEGUITO DI				MINATO		SEGU	

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

MOD. DS22

PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITA'

(da allegare al mod. DS. 21)

3 / 373803 (fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

DENOMINAZIONE: Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA

COD. FISCALE O PARTITA IVA: 00146330733

MATRICOLA INPS: 7803355359

C.S.C.: 11501

CODICE AUTORIZZAZIONE: 0E0D1D0Y0J5Q

SEDE INPS DI ISCRIZIONE: TARANTO

ATTIVITA' ESERCITATA: [X] INDUSTRIALE NON EDILE [ ] EDILE O AFFINE [ ] ALTRE (specificare l'attività) _____

E' SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: SI [ ] NO [X]

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE

COGNOME: PETANI

NOME: STEFANIA

COGNOME DEL MARITO:

CODICE FISCALE: PTN SFN 72 R 63 L049 H

SESSO: F

DATA DI NASCITA: 23/10/1972

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: TARANTO

PROV.: TA

INDIRIZZO (Via/Piazza): VIA G.GIOVINE, 70 74100

COMUNE: TARANTO

PROV.: TA

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
(riferiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro)

DENOMINAZIONE STABILIMENTO/CANTIERE/UNITA' PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO IL/LA DIPENDENTE: TARANTO

DATA DI ASSUNZIONE: 15 09 2004

ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE: 24

QUALIFICA RIVESTITA		TIPO DI CONTRATTO	
OPERAIO	X	TEMPO INDETERMINATO	
IMPIEGATO		TEMPO DETERMINATO	X
QUADRO		STAGIONALE	
DIRIGENTE		PART-TIME ORIZZONTALE	X
LAVOR. A DOMICIL.		PART-TIME VERTICALE	
APPRENDISTA		ALTRO (specificare tipo di contratto)	
ALTRO			

INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

A SEGUITO DI		DATA	MOTIVO
SOSPENSIONE			
DIMISSIONI	X	10/06/2005	FINE CONTRATTO
LICENZIAMENTO			

CON DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO FINO AL:

D DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

MESE	ANNO 2004 RETRIBUZIONE	N. sett.	ANNO 2005 RETRIBUZIONE	N. sett.	ANNO RETRIBUZIONE	N. sett.
GENNAIO			825	5		
FEBBRAIO			786	4		
MARZO			878	4		
APRILE			905	5		
MAGGIO			992	4		
GIUGNO			996	1		
LUGLIO						
AGOSTO						
SETTEMBRE	384	2				
OTTOBRE	755	5				
NOVEMBRE	804	4				
DICEMBRE	1.225	4				
TOTALE	3.168	15	5.382	23		

PERIODI DI SOSPENSIONE
(malattia, maternità, cig, infortunio, militare, ecc.)

DAL	AL	MOTIVO

PERIODI DI APPRENDISTATO

DAL	AL	DAL	AL

stampato con tecnologia smart forms www.smtforms.com

DATI RELATIVI AI TRE MESI PRECEDENTI LA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DETERMINARE L'INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

EMOLUMENTI AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA (compresi i ratei di mensilità aggiuntive)	
IMPORTO COMPLESSIVO EURO	IMPORTO GIORNALIERO EURO
2.775,00	30,83

GIORNATE LAVORATE (compresi sabati, domeniche e festività infrasettimanali)
N.
90

MOTIVO DELLE EVENTUALI ASSENZE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE	N. GIORNI
MALATTIA	
MATERNITA'	
INFORTUNIO	
SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO	
SCIOPERO	
PERMESSI NON RETRIBUITI	
ALTRI MOTIVI	
TOTALE GIORNATE DI ASSENZA	

CONFORMITA' DELLA RETRIBUZIONE AL CONTRATTO DI LAVORO NO [X] SI

F DATI RELATIVI ALLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (riservato ad aziende edili o affini) PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIA

IMPORTO COMPLESSIVO EMOLUMENTI SPETTANTI (al lordo di qualsiasi ritenuta)			
DAL	AL	ORE	EURO
TOTALE			

IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO A PERIODO DI SOSPENSIONE CON DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE RESPINTA INDICARE:

DATA DI TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI PER I QUALI E' STATA INOLTRATA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE	MOTIVO DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CIG
DATA DI PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO	

G DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' (da compilare per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità)

MOTIVO DELLA MESSA IN MOBILITA' DEL DIPENDENTE

- [ ] RIDUZIONE DI PERSONALE
- [ ] CESSAZIONE DI ATTIVITA'
- [ ] CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

IL LAVORATORE/LA LAVORATRICE E' INCLUSO NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI _____ IN DATA _____

IL LAVORATORE PUO' FAR VALERE PRESSO L'AZIENDA PERIODI DI LAVORO EFFETTIVO PER N. MESI

[ ] 6 (legge 223/91, art. 16, c. 1)(*) [ ] 18 (legge 223/91, art. 11, c. 2) [ ] 24 (legge 451/94, art. 3, c. 3)

(*) vanno compresi periodi di ferie, infortuni, festività infrasettimanali e sospensione per gravidanza o puerperio.

LA RETRIBUZIONE ORARIA SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPRENSIVA DEI RATEI DI MENSILITA' AGGIUNTIVE) E' DI EURO: _____

ORARIO CONTRATTUALE SETTIMANALE

NUMERO ORE _____

L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITA' DOVUTE E' COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO

IMPORTO VERSAMENTO	N. LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.	SEDE INPS DI

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

IL/LA SOTTOSCRITTO _____, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE PER COLORO CHE RENDONO DICHIARAZIONI FALSE, DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE RISPONDONO A VERITA' E SONO CONFORMI ALLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE ED ALLE RISULTANZE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

DATA _____ TIMBRO E FIRMA Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto Sp

stampato con tecnologia smart forms www.smforms.com

A NO 1

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 9165 UP

Taranto, li 12 GIU. 2006

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di Taranto
12 GIU. 2006
PER RICEVUTA

SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 – T A R A N T O

OGGETTO: **Comunicazione**

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che i dipendenti Sigg.

PETANI Stefania, nata a Taranto il 23/10/1972 e ivi residente in Via G. Giovine n. 70, in possesso del profilo professionale di operatore generico parametro retributivo 116, codice fiscale PTN SFN 72R63 L049H;
DE QUARTO Daniela, nata a Taranto il 10/06/1979 e ivi residente in Via Federico 2° n. 2/13, in possesso del profilo professionale di operatore generico parametro retributivo 116, codice fiscale DQR DNL 79H50 L049V;
BRANDI Simona, nata a Taranto il 17/08/1976 e ivi residente in Via Sciabellle n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore generico parametro retributivo 116, codice fiscale BRN SMN 76M57 L049E ;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 12/06/2006, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

A 101

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 12 GIU. 2006

Prot. n°: 9166 UP

INAIL - SEDE DI TARANTO
12. GIU. 2006
POSTA IN ARRIVO

Spett.le I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai dipendenti:

1) DEQUARTO Daniela
2) PETANI Stefania
3) BRANDI Simona

con decorrenza 12/06/2006, quale ultimo giorno lavorativo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

COD.FISC.DITTA

0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3					

SEDE DI TORINO
12. GIU. 2006
POSTA IN ARRIVO

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C: 2 0
COD. FISC. LAVORATORE: D Q R D N L 7 9 H 5 0 L 0 4 9 V
DATA INIZIO RISCHIO: / /
DATA FINE RISCHIO: 12 / 06 / 2006

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C: 2 0
COD. FISC. LAVORATORE: P T N S F N 7 2 R 6 3 L 0 4 9 H
DATA INIZIO RISCHIO: / /
DATA FINE RISCHIO: 12 / 06 / 2006

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C: 2 0
COD. FISC. LAVORATORE: B R N S M N 7 6 M 5 7 L 0 4 9 E
DATA INIZIO RISCHIO: / /
DATA FINE RISCHIO: 12 06 / 2006

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C:
COD. FISC. LAVORATORE:
DATA INIZIO RISCHIO: / /
DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C:
COD. FISC. LAVORATORE:
DATA INIZIO RISCHIO: / /
DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C:
COD. FISC. LAVORATORE:
DATA INIZIO RISCHIO: / /
DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C:
COD. FISC. LAVORATORE:
DATA INIZIO RISCHIO: / /
DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C:
COD. FISC. LAVORATORE:
DATA INIZIO RISCHIO: / /
DATA FINE RISCHIO: / /

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (Parte Riservata INAIL) / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° : 9167 /UP

Taranto, li 12 GIU. 2006

INAIL - AREA RISCHIO SEDE DI TARANTO
12. GIU. 2006
POSTA IN ARRIVO

INAIL - AREA RISCHIO SEDE DI TARANTO
12. GIU. 2006
POSTA IN ARRIVO

Spett/le
I.N.A.I.L.
Sede di Taranto
Ufficio Datori di Lavoro
Piazzale BESTAT
TARANTO

OGGETTO: Cessazione servizio scuolabus (anno scolastico 2005/2006)

Per gli adempimenti di competenza si comunica a codesto Spett.le Istituto che, in data odierna, cesserà il "servizio scuolabus" che questa Società ha gestito, presso alcune scuole di Taranto, come da nostra nota del 26/09/2005, prot. az. n° 19110, ad ogni buon conto allegata in copia.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° : 19110 UP/.....

Taranto, li 26/09/2005

Spett/le
I.N.A.I.L.
Sede di Taranto 1
Ufficio Datori di Lavoro
Piazzale BESTAT
TARANTO

OGGETTO: Inizio "servizio scuolabus" anno scolastico 2005/2006

Per gli adempimenti di competenza si comunica a codesto Spett.le Istituto che, a decorrere da oggi, questa Società gestisce, secondo le modalità di affidamento concordate con l'Amministrazione Comunale, il servizio scuolabus presso alcune scuole di Taranto.

Per lo svolgimento del servizio gli operatori d'esercizio, che svolgono mansioni di guida del mezzo, sono assicurati nella nostra posizione n° 20-7102130/20.

Parimenti, il rischio assicurativo degli operatori generici, che svolgono mansioni di assistenza e di vigilanza sui bambini che usufruiscono del servizio, saranno assicurati nella nostra posizione aziendale n° 20-7102130/20, poiché trattasi di "attività collaterale a quella di trasporto pubblico ed inerente alla mobilità delle persone".

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561• Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

P. 01

RAPPORTINO

26-SET-2005 LUN 12:53

PER: AMAT SPA 0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO. DP
26-SET 12:53	0997322510	42″	2	TRASM.	OK	764

TOTALE: 42S PAGINE 2

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° : 19110 UP

Taranto, li 26/09/2005

Spett/le
I.N.A.I.L.
Sede di Taranto 1
Ufficio Datori di Lavoro
Piazzale BESTAT
TARANTO

OGGETTO: Inizio "servizio scuolabus" anno scolastico 2005/2006

Per gli adempimenti di competenza si comunica a codesto Spett.le Istituto che, a decorrere da oggi, questa Società gestisce, secondo le modalità di affidamento concordate con l'Amministrazione Comunale, il servizio scuolabus presso alcune scuole di Taranto.

Per lo svolgimento del servizio gli operatori d'esercizio, che svolgono

COD.FISC.DITTA

					0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P T N S F N 7 2 R 6 3 L 0 4 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 2 6 / 0 9 / 2 0 0 5

DATA FINE RISCHIO:

Posizione Assicurativa Ditta — C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta — C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta — C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta — C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta — C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta — C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO / /

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta — C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta — C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO / /

DATA FINE RISCHIO

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (Parte Riservata INAIL) / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

P. 01

RAPPORTINO

26-SET-2005 LUN 13:05

PER: AMAT SPA 0997794247

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	MNO. DP
26-SET 13:05	0997322510	28″	1	TRASM.	OK	765

TOTALE: 28S PAGINE 1

COD.FISC.DITTA 0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta 7 1 0 2 1 2 3 0 C.C 2 0

COD. FISC. LAVORATORE P T N S F N 7 2 R 6 3 L 0 4 9 H

DATA INIZIO RISCHIO 2 6 0 9 2 0 0 5

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta C.C

COD. FISC. LAVORATORE

DATA INIZIO RISCHIO

DATA FINE RISCHIO

Posizione Assicurativa Ditta C.C

DATA INIZIO RISCHIO

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Regione Puglia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
V.le Virgilio n.104 Taranto
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332

AMAT s.p.a. 5841
PROT in arrivo n.
Del 11 APR. 2006
P - Presidente
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreterio Generale
UAG Aff. Gen./P.R./Sinistri
UA Acquisti/Contratti
UC Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimento
UI Informatica
UP Personale/Retribuzioni
UT Tecnico
USP Studi/Progetti
UF-PT- Prodotti Traffico
UF-RG- Ragioneria/Economato
STQ Staff Qualità

Prot. n. 360/Jui/SIP
del 13.12.2005

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di ammissione

Sig. PETANI STEFANIA

Si certifica che il Sig. **PETANI STEFANIA** nata a Taranto il 23.10.1972 e residente in Taranto Via G.Gioine n.70, sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti ,ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23 .02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di Operatore Generico.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SISP U.O. Taranto
(Dr. C. Scarnera)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. IGIENE PUBBLICA TARANTO
IL MEDICO INCARICATO
dr.ssa Carla MONTELEONE

AZIENDA U.S.L. TA/1 - Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene Pubblica - TARANTO

ORDINE DI SERVIZIO N° 35 DEL 27/09/05

Si porta a conoscenza delle OO.SS. e di tutto il personale che dal 26/09/2005, per la gestione del servizio scuolabus, è stata assunta, con contratto a tempo determinato par-time orizzontale per 24 ore settimanali (dal lunedì al sabato), con il profilo professionale di operatore generico (parametro 116) l'agente:

1) PETANI Stefania

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICCHECCHIA)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° : 21165 / UP

Taranto, li 31 OTT. 2005

Spett.le
ASL
c/o Ospedale Testa
alla c.a. del Dott. Scarnera 74100 TARANTO

fax n° 099/7786332

OGGETTO: Visite mediche per assunzione con contratti di lavoro a termine

Secondo modalità di affidamento concordate con l'Amministrazione Comunale, anche per quest'anno questa Società dovrà gestire, tramite proprio personale assunto a termine, il servizio scuolabus presso alcune scuole di Taranto.

Al riguardo, si chiede a codesta Spett.le ASL di sottoporre a visita medica d'assunzione le lavoratrici sottoelencate, onde verificare la loro idoneità all'espletamento delle mansioni di accompagnatrici e di sorveglianza degli alunni che fruiranno del servizio.

NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE
Petani Stefania	Taranto, 23/10/1972	Via G. Giovine, 70	operatore generico
Dequarto Daniela	Taranto, 10/06/1979	Via Federico II, n° 2/13, Lama-Taranto;	operatore generico

In attesa di vs. cortese sollecito riscontro, in merito al giorno in cui i predetti lavoratori potranno essere visitati, s'inviano distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: 19372 UP

Taranto, li 30 SET. 2005

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di Taranto
30 SET. 2005
PERVENUTA

Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO

OGGETTO: Comunicazione.

Si invia in allegato alla presente n. 1 (uno) modello C/ASS relativo all'operatore generico **PETANI Stefania**, assunta con contratto a termine di tipo part-time orizzontale dal 26/09/2005 al 12/06/2006.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

MODULARIO U.L.M.O. - 66

MODELLO **C/ASS**

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTO

Comunicazione di assunzione effettuata in data 26-09-2005

DATORE DI LAVORO A.M.A.S. S.P.A.

codice istat (Ateco 91) ☐☐ C.F. 00146330733

sede legale in TARANTO via CESARE BATTISTI n. 65

tel. 099-7356211 fax. 099-7794467 luogo di svolgimento del lavoro TARANTO

via CESARE BATTISTI n. 65 tel. C.S. fax. C.S.

LAVORATORE cognome PSTANI nome STEFANIA

C.F. PTNSFN77A63L049H sesso [M] F

nato a TARANTO il 23.01.77 residente in TARANTO

via G. GIOVINE n. 70 cittadinanza ITALIANA

titolo di studio LICENZA MEDIA iscritto nelle liste di collocamento

o di mobilità della SCI di TARANTO dal

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1638

Tipologia contrattuale DAL 26.09.2005

tempo indeterminato ☐ tempo determinato ☒ durata AL 12-06-2006

apprendistato (2) ☐ contratto formaz. lavoro (2) ☐ lav. domicilio (2) ☐

tempo parziale ☒ *orario medio settimanale (3)* 24 ORE

Qualifica di assunzione OPERAIO GENERICO CCNL applicato AUTOFERROTRANVIERI livello PAR. 116

ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) ☐

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

(1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);

(2) Riempire il relativo quadro sul retro;

(3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;

(4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

(9604806)Foggia, 1997-Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-(c.2.752.000)

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di ..... del .....

visita medica del (5) ..... titolo di studio .....

durata del rapporto .....

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi .....

☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi .....

☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi .....

livello di inquadramento: iniziale ..... finale .....

---

autorizzazione Ministero del Lavoro n. ..... del .....

approvazione Commissione regionale per l'impiego n. ..... del .....

accordo collettivo o progetto tipo di riferimento .....

dichiarazione di conformità del .....

☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.

☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. ..... del .....

tipo di lavorazione ..... tariffa applicata .....

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ..... ore di lavoro settimanale n. ore .....

ferie retribuite n. giorni ..... preavviso di licenziamento n. giorni .....

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi .....

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1) .....

☐ copia permesso di soggiorno

☐ altro

IL PRESIDENTE
Enzo Manco

data ..... 30 SET 2005 ..... timbro e firma .....

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.

COMUNE DI TARANTO

12° Settore Servizi Demografici e Decentramento

Servizio Elettorale

IL SINDACO

Vista la circolare del Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Amm. Civile) Div. II - Sez. II - n. 151700 - 5 in data 27 aprile 1939;

Visti gli atti d'ufficio;

Accertato l'esito negativo del Certificato Generale;

C E R T I F I C A

che il Sig. PETANI STEFANIA

nato a TARANTO il 23-10-1972

Atto n. 293 p. I s. A, possiede il godimento dei diritti politici.

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

Taranto, lì 15-11-2005

IL REDATTORE

COMUNE DI TARANTO SERVIZIO ELETTORALE

IL SINDACO

brizio

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE DECENTRAMENTO
SERVIZIO ANAGRAFICO
CIRCOSCRIZIONE «MONTEGRANARO - SALINELLA»

CI ANAZAMPINI

CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA

Visti gli atti d'ufficio

si certifica che :

PETANI STEFANIA FF. 80080
nata a TARANTO (TA)
il 23/10/1972
registrata a TARANTO (TA)
atto n. 293 P.I S.A C.F. PTNSFN72R63L049H
NUBILE

residente in questo Comune dalla nascita

abitante in VIA GIOVAN GIOVINE, 70 P.6

E' CITTADINA ITALIANA

ESENTE DA BOLLO
Art. 9 tab.B D.P.R. n.642 del 26/10/1972
RISCOSSE 0,26 PER DIRITTI

TARANTO lì, 15/11/2005

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
DELEGATO

ANAZAMPINI

L'IMPIEGATA INCAR...
(Brunella Z...

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE DECENTRAMENTO
SERVIZIO ANAGRAFICO
CIRCOSCRIZIONE «MONTEGRANARO - SALINELLA»

SF ITAMODSP04

S T A T O D I F A M I G L I A

Si certifica che la famiglia di
PETANI ROBERTO FF. 80090
è iscritta in questo registro di popolazione,
abita in VIA GIOVAN GIOVINE, 70 P.6
e si compone come segue:

IS PETANI ROBERTO C.F.PTNRRT46T02L049B
nato a TARANTO (TA)
il 02/12/1946
registrato a TARANTO (TA)
atto n. 3868 P.I S.A
CONIUGATO dal 13/07/1968 con MANNARA ADALGISA
TARANTO (TA) atto n. 283 P.II S.A

MANNARA ADALGISA C.F.MNNDGS52M63L049O
nata a TARANTO (TA)
il 23/08/1952
registrata a TARANTO (TA)
atto n. 1741 P.I S.A
CONIUGATA dal 13/07/1968 con PETANI ROBERTO
TARANTO (TA) atto n. 283 P.II S.A

PETANI STEFANIA C.F.PTNSFN72R63L049H
nata a TARANTO (TA)
il 23/10/1972
registrata a TARANTO (TA)
atto n. 293 P.I S.A
NUBILE

Questo certificato ha validita' sei mesi dalla data di rilascio.
Non costituiscono materia di certificazione le notizie concernenti
la professione, arte o mestiere e la condizione non professionale.
(Art. 35 comma 2 D.P.R. n. 223 - 30/05/1989)

ESENTE DA BOLLO
Art. 9 tab.B D.P.R. n.642 del 26/10/1972
RISCOSSE 0,26 PER DIRITTI

TARANTO lì, 15/11/2005

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
DELEGATO

ANAZAMPINI

L'IMPIEGATA INCARICATA
(Brunella ZAMPINI)

P R O C U R A DELLA R E P U B B L I C A PRESSO IL TRIBUNALE
UFFICIO LOCALE DI TARANTO

N.09822/0019-0396

C E R T I F I C A T O GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Al nome di COGNOME: PETANI NOME: STEFANIA

NATO IL 23/10/1972 IN TARANTO (TA)

SULLA RICHIESTA DELL' INTERESSATO
PER USO: AMMINISTRATIVO (Art.24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

SI ATTESTA CHE NELL'UFFICIO LOCALE DI TARANTO RISULTA:

N U L L A

APPLICATA SULLA RICHIESTA MARCA DA € 3,10 PER DIRITTI DI CANCELLERIA.
IL RESPONSABILE

TARANTO, 11/11/2005

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE-C1
(Pasquale CHIURLIA)

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali

74100 TARANTO - Via Lazio, 45 - Tel. (099) 350771 - 350772

Registrato a pagina

N. 2688

IL COMPILATORE

IL PRESIDE

Visti gli atti d'ufficio:

CERTIFICA

che alunna PETANI STEFANIA

nata a TARANTO

(Provincia di ..... / .....) il 23/10/1972

ha sostenuto presso questo Istituto gli esami di qualifica "ASSISTENTI PER L'INFANZIA". classe 3ª a.s. 1991/92

nella sessione unica dell'anno scolastico 1991/92

riportando la seguente votazione:

CULTURA GENERALE, EDUCAZIONE CIVICA	SEX
LINGUA STRANIERA (INGLESE)	SEX
PSICOLOGIA E PEDAGOGIA	OTTO
ANATOMIA, FISIOLOGIA, IGIENE	NOVE
TECNICA PROFESSIONALE	NOVE
ESERCITAZIONE PRATICHE	NOVE
Educazione Fisica	SEX

Il presente certificato viene rilasciato a richiesta dell'interessata, per gli usi consentiti dalla legge.

Taranto, li 7/11/1992

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO
(ELIDE BRAGA)

IL PRESIDE
(Dott. Prof. Vincenzo Aiello)

IL ISTITUTO PROF. REGIONALE STATALE TARANTO